

TORNATA DEL 12 MAGGIO 1871

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Presentazione della relazione sulla domanda di procedere contro il deputato Fambri.* = *Interrogazione del deputato Corte sull'istruzione da darsi agli uffiziali dell'esercito* — *Dichiarazioni del ministro per la guerra.* = *Discussione dello schema di legge per il collocamento nella posizione di riforma degli uffiziali in disponibilità, aspettativa, e attività, giudicati inabili* — *Spiegazioni del ministro medesimo, in risposta ai deputati Botta, relatore, e Paternostro Paolo circa le norme da seguire* — *Approvazione di un voto motivato dai deputati Di San Donato e Paternostro Paolo* — *Sono vinti i primi cinque articoli* — *Domande del deputato Giudici sul 6°, e chiarimenti del ministro* — *Approvazione dei rimanenti articoli.* = *Presentazione della relazione sullo schema di legge per l'iscrizione sul libro del debito pubblico di una rendita e cessione di edifizii demaniali a favore della città di Firenze.* = *Discussione dello schema di legge per l'istituzione dei magazzini generali* — *Articolo 3 proposto dal deputato Valerio, accettato dal relatore Torrigiani, approvato* — *Obbiezioni del ministro per l'agricoltura e commercio all'articolo 18, che è appoggiato dai deputati Torrigiani, relatore, Valerio, Minghetti e Caruso* — *Osservazioni del ministro all'articolo 31, e spiegazioni dei deputati Torrigiani, Valerio e Minghetti* — *Opposizione del ministro all'emendamento della Giunta al 35°* — *Spiegazioni del deputato Minghetti* — *Parole in difesa, del relatore Torrigiani* — *Osservazioni del ministro guardasigilli* — *Approvazione dell'articolo ministeriale* — *Emendamenti proposti dal deputato Caruso al 38° e 39°, non accettati* — *Tutti gli articoli sono approvati.* = *Annunzio di un'interpellanza del deputato Broglio.* = *Interrogazione del deputato La Porta sopra un fatto relativo al comando dei carabinieri di Girgenti* — *Riserva del ministro per l'interno.* = *Incidente sull'ordine del giorno, cui prendono parte il presidente ed il deputato Ricci.*

La seduta è aperta alle ore 2 35 pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato; indi espone il sunto delle seguenti petizioni:

13,591. La rappresentanza municipale di Parabiago, provincia di Milano, rassegna alla Camera uno specchio delle cospicue somministrazioni a cui quel comune fu chiamato a fare alle truppe di passaggio dall'anno 1861 al 1870; dimostra gli inconvenienti che ne derivano alla meschina di lui condizione finanziaria, e fa istanza perchè alla legge 4 agosto 1861, n° 142, sulle somministrazioni militari, vengano apportate quelle modificazioni atte a rendere questa pubblica gravezza equamente ripartita fra tutti i cittadini del regno.

13,592. La Giunta comunale di Buti, provincia di Pisa, appoggia alla Camera un'istanza di vari esercenti la industria della macinazione dei cereali, colla quale si domanda che nella prossima discussione dei provvedimenti finanziari sia preso in serio esame l'attuale sistema di percezione della tassa coi contatori e venga variato.

13,593. La Camera di commercio ed arti di Chiavenna chiede che venga al più presto possibile convertito in legge il progetto sulla libertà delle Banche.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Per malferma salute l'onorevole De Portis chiede un congedo di giorni otto.

Per ragioni di ufficio l'onorevole Acton chiede un congedo di giorni venti; l'onorevole Lanzara di dodici.

Per urgenti affari privati il deputato Grossi chiede un congedo di giorni otto; l'onorevole Ruggero di quindici.

(Questi congedi sono accordati.)

L'onorevole Piolti de Bianchi ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

PIOLTI DE BIANCHI. Vorrei pregare l'onorevole presidente e la Camera a voler permettere che la petizione di cui fu dato cenno, presentata dal comuné di Parabiago, la quale è relativa al riordinamento dell'esercito, fosse mandata alla Commissione che è incaricata

di riferire sul progetto di riordinamento dell'esercito, onde la prendesse in esame e facesse la proposta che crederà opportuna.

(La Camera acconsente.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. L'onorevole Righi ha facoltà di presentare una relazione.

RIGHI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Fambri. (V. Stampato n° 94-A)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO CORTE
SULL'ISTRUZIONE DA DARSÌ AGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO.**

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro della guerra, leggo una interrogazione stata presentata dall'onorevole Corte: « Il sottoscritto desidera sapere dal signor ministro della guerra se, e come egli intenda migliorare la istruzione degli uffiziali dell'esercito. »

Se l'onorevole ministro non ha difficoltà, darò la parola all'onorevole Corte perchè svolga la sua interrogazione.

CORTE. L'interrogazione che mi permetto di rivolgere oggi al signor ministro della guerra, credo sarà dalla Camera ravvisata non inopportuna, ove essa getti uno sguardo sul disegno di legge che siamo ora chiamati a discutere. Con questo progetto, o signori, come ben potete scorgere, è data facoltà al ministro della guerra di fare maggiori facilitazioni nel collocare in riforma od a riposo uffiziali i quali, a tenore della legge attuale, non vi avrebbero diritto.

Lo scopo di questa legge è di non usare soverchia severità verso molti uffiziali i quali non hanno la necessaria istruzione per coprire bene il grado che rivestono nell'esercito; ma io temo che, se non si cura il male dalla radice, noi verremo ad inciampare in un altro inconveniente, ed è che, dopo avere applicato questa legge agli uffiziali non abili al servizio per il grado di cui sono rivestiti, non trascorrerà un tempo molto lungo che noi saremo obbligati a votare un'altra legge della stessa natura, inquantochè, finchè noi non mutiamo la sorgente dalla quale ricaviamo i nostri uffiziali, è una illusione il credere che noi ne troveremo dei migliori.

Signori, l'albero dà i frutti che ha; e, se noi nulla innestiamo di nuovo, tutti gli anni avremo l'istesso raccolto.

Intanto, io che sono favorevole ai provvedimenti di cui ora si tratta, credo però che sia necessario, come com-

plemento a questo progetto di legge, che il ministro della guerra ci dica in qual modo egli intende di procedere per far sì che i nuovi uffiziali i quali entrano nell'esercito non vadano poi ad aumentare il numero di quelli che, dopo un certo intervallo di tempo, sono incapaci di adempiere le funzioni del grado di cui sono insigniti. È d'uopo adunque pensare a migliorare l'istruzione dei nostri uffiziali.

Gli eserciti attuali, tutti lo sanno, debbono essere, oggidì specialmente, composti di soldati giovani e di uffiziali molto istruiti, ed è questa una viva necessità. Io non dissimulo che ciò torna difficile nelle condizioni in cui attualmente ci troviamo. Diffatti, siccome al presente in Italia l'istruzione non è molta in nessuna classe, è, direi quasi, una follia il pretendere di voler avere un corpo di uffiziali molto istruito, mentre tal corpo non è che una risultanza dell'istruzione di un paese, ma come è necessità viva, assoluta, di ottenere un tal risultamento a fine di avere un buon esercito, bisogna cercare di produrre artificialmente il numero necessario di uomini colti e istruiti in guisa che vi possano essere uffiziali capaci ed idonei.

Io non intendo di venire ora esponendo alla Camera i mezzi che, a parer mio, sarebbero vevoli a raggiungere quest'intento; desidero bensì di sentire quali sieno gl'intendimenti del ministro della guerra a questo riguardo. Questo semplicemente io credo non dover tacere, ed è che le scuole militari, come sono ora organizzate in Italia, non possono dare uffiziali abbastanza istruiti, nè in quel numero che è necessario per la forza che noi abbiamo.

Si segue ancora l'antico sistema in forza di cui coteste scuole si alimentano da loro, vale a dire che lo Stato poco spende per l'istruzione militare, e questa spesa viene dall'allievo in gran parte rimborsata all'erario sulla pensione che esso paga. Or bene, siffatto sistema non può più ammettersi. Se si vuole avere buone scuole per gli uffiziali, è d'uopo che i professori vengano scelti fra gli uomini più versati nelle scienze, e per conseguenza siano remunerati in proporzione del loro sapere.

Di più bisogna che i corsi siano abbastanza lunghi per far sì che gli alunni possano procacciarsi una soda istruzione. E quando ciò dico, intendo che questa sia generale e molto larga, perchè l'istruzione speciale impartita ad un uomo digiuno di istruzione generale, anzi che migliorare il suo ingegno, generalmente lo peggiora, ed invece di allargare la cerchia delle sue cognizioni, la restringe.

In questi tempi si è parlato con molta lode ed ammirazione dell'istruzione singolare che hanno gli uffiziali dell'esercito prussiano. Io capisco che presso noi sarebbe difficile ottenerla nelle condizioni attuali.

In Prussia l'uffiziale frequenta le scuole civili già ricche di una molteplice e larga istruzione; quindi colà basta il dare un insegnamento puramente speciale. In

Italia la cosa procede diversamente, ed a questo riguardo mi sia lecito di dire una cosa. Io mi ricordo, pochi anni or sono, di avere avuto occasione di leggere un qualche migliaio di documenti emanati da ufficiali dell'esercito, e lo dico con dolore perchè è una verità, sopra una quantità così sterminata non ce n'erano forse duecento scritti con conoscenza della lingua e della sintassi; in molti si vedeva persino che non vi era un concetto dei quattro punti cardinali, e l'istruzione generale assolutamente mancava.

Tralascio poi di parlare degli ufficiali provenienti dalla bassa-forza, perchè quelli hanno un'istruzione addirittura troppo tenue e limitata. E per provarvelo, basta che io vi dica che, non è gran tempo, si è aperto un concorso per nomina ad impieghi ferroviari; vi presero parte 135 bass'ufficiali congedati dall'esercito: or bene, di questi ve n'erano 34 appena che sapessero leggere e scrivere un poco bene, 12 solamente i quali sapessero che cosa erano le frazioni. (*Sensazione*) Alcuni stati congedati dall'esercito, anche come furieri, interrogati, non sapevano che differenza vi era tra una frazione decimale ed una frazione ordinaria.

Ora, è naturale che, per la strada che percorriamo, non si possono ottenere appaganti risultamenti. Bisogna quindi appigliarci ad un sistema nuovo. Ed io credo che non si possa far niente di buono, se lo Stato non si decide a spendere per l'istruzione dei suoi ufficiali.

Noi viviamo in un paese il quale ha, più o meno, le tendenze all'eguaglianza al pari dei Francesi. Sarà bene, sarà forse un male, ma è un fatto che le razze latine hanno il sentimento dell'eguaglianza più che quello della libertà, per cui non si può fare assegnamento sull'avere nell'esercito per ufficiali solo le persone appartenenti ad una classe la quale ha in certo modo un interesse di casta di dare gli ufficiali ad un esercito, come, per esempio, avviene nell'esercito prussiano, e nell'esercito inglese: noi dobbiamo prendere gli ufficiali da tutte le classi della società; ma è d'uopo pur guarentirci contro l'inconveniente grandissimo di introdurre nell'esercito, come facciamo, elementi non bastantemente istruiti.

Ed io credo che noi dovremmo, non copiare assolutamente (perchè mi sembrerebbe difficile con un esercito numeroso come il nostro), ma fare qualche cosa che somigliasse alla scuola militare degli Americani del Nord, la scuola di West-Point, la quale dà un numero di ufficiali che hanno un cultura eccezionalmente vasta.

Questa scuola costa circa un milione di dollari all'anno agli Stati Uniti. Là trovansi radunati i migliori professori di quel paese, sono forniti tutti i mezzi possibili per l'incremento dell'istruzione, ed il Governo, come corrispettivo di questa sua spesa, ha il vantaggio di avere ogni anno un gran numero di uomini perfettamente versati nelle scienze esatte e nelle cose militari,

i quali poi qualche volta tornano alla vita privata e alimentano in momenti di bisogno il corpo degli ufficiali di quell'esercito.

Or bene, la nostra società avendo più o meno, come diceva dianzi, le tendenze all'uguaglianza che hanno pure gli Americani, mi pare che nel nostro insegnamento militare si potrebbe introdurre qualche cosa che somigliasse al sistema seguito dagli Stati Uniti.

A me premeva di constatare un fatto (e credo che tutti concorreranno in questo mio parere) cioè che l'istruzione generale ed anche speciale di una gran parte degli ufficiali dell'esercito italiano (con moltissime eccezioni, amo dichiararlo) non è all'altezza a cui dovrebbe essere, e la prova ne è la presentazione del disegno di legge su cui noi siamo chiamati a deliberare dopo che si sarà data risposta a questa mia interrogazione.

Ora io sono persuaso che il Ministero della guerra, il quale mise mano con coraggio ed alacrità alle riforme militari, a molte delle quali mi associo pienamente, sono persuaso, dico, che egli non ha dimenticato di provvedere al modo di dare ufficiali istruiti all'esercito.

Io bramerei che egli si compiacesse prima che noi discutiamo la legge che cade ora in esame, di fornirmi a questo proposito alcune spiegazioni.

RICOTTI, ministro per la guerra. Le osservazioni fatte dall'onorevole Corte sullo stato dei nostri ufficiali al giorno d'oggi pur troppo sono vere, in parte almeno, e modificate ben inteso dall'ultima sua dichiarazione, che cioè debbono essere fatte molte eccezioni individuali. Pur troppo è vero che non pochi lasciano a desiderare in fatto di istruzione generale ed anche in fatto di istruzione particolare.

Ma bisogna rammentare il modo col quale fu costituito il nostro esercito.

La legge per l'avanzamento pone per base che gli ufficiali abbiano da essere presi per due terzi dalle scuole militari, e per l'altro terzo dalla categoria dei sott'ufficiali.

Questa è la via regolare; ma dal 1860 a questa parte la via regolare fu una pura eccezione, dacchè su circa 15 mila ufficiali che furono nominati, neppure 3 mila uscirono regolarmente dagli istituti militari.

Dunque lo stato attuale non può accagionarsi alla legge che regola l'avanzamento, ma bensì a circostanze che obbligarono il Governo ad attenersi a disposizioni affatto speciali ed eccezionali, come furono speciali ed eccezionali i fatti che avvennero. Nelle guerre del 1859, del 1860, del 1866 accadde di dover nominare un numero grandissimo d'ufficiali, assai più di quanto la legge esistente avesse mai potuto prevedere. Molti ebbero questa promozione senza nemmeno essere chiamati a far constare la loro idoneità per mezzo di esami sulle cose le più elementari del mestiere. Ecco la causa principale per la quale si hanno

oggi nell'esercito ufficiali che non hanno tutto quel corredo di cognizioni scientifiche e letterarie e militari che pur sarebbe desiderabile avessero tutti i nostri ufficiali. Ad ogni modo il passato non ha da inquietarci per l'avvenire, perchè sarà ben difficile che si possa ripetere.

Quanto al caso concreto, i miei predecessori già molto si sono preoccupati della questione sollevata dall'onorevole Corte. Infatti, riandando i quattro anni che scorsero dal 1867 ad oggi, vediamo che si sono accuratamente riordinati gl'istituti militari in genere, e che si è aperta la scuola superiore di guerra per dare un maggiore svolgimento all'istruzione generale dell'esercito.

Come ho avuto l'onore di accennare ieri alla Camera, questa scuola procede ottimamente; ma, per poterne ottenere frutti veramente visibili e palpabili, bisogna pazientare qualche anno ancora; bisogna aspettare che per questa sia passato un certo numero di ufficiali. Sono persuaso che allora vedremo l'esito corrispondere all'aspettazione dell'onorevole Corte e di tutti quelli che desiderano un vero progresso scientifico nell'esercito.

Oltre a questa scuola, che potrà dare all'esercito 60 ufficiali all'anno con coltura militare assai elevata, si fanno annualmente dei corsi preparatorii per la scuola stessa, che possono ricevere da 150 a 200 ufficiali all'anno. Questi tenevansi testè nei primari capoluoghi di divisione; ma quest'anno pensai di concentrarli in un luogo solo. E queste scuole preparatorie sono, a mio avviso, un valevole mezzo per aumentare l'istruzione scientifica nell'esercito. Onde la durata del corso, che prima era fissata a quattro mesi, sarà portata a sei.

L'onorevole Bertolè-Viale aveva stabilito che i luogotenenti di fanteria, per essere promossi al grado di capitano, dovessero subire un esame d'idoneità, che si aggirava non solo sulla parte militare, ma pur anche sulla parte scientifica e letteraria.

Questi esami furono già applicati una volta sui programmi che egli aveva prescritto, e si continuerà sullo stesso sistema, cercando anche di migliorarlo se è possibile. Ed anzi, poichè fra poco dovrà farsi una promozione di capitani a maggiori, ho creduto opportuno di prescrivere che 30 o 40 capitani, primi sulla lista d'avanzamento, fossero sottoposti ad un esame speciale di idoneità, poichè il passaggio da capitano a maggiore è molto importante.

Sempre nello stesso intendimento, cioè in quello di elevare via via l'istruzione degli ufficiali, fu l'anno scorso stabilito che la scuola di fanteria e di cavalleria, la quale non aveva prima che 2 anni di corso, dovesse averne 3.

Quello poi che nel mio modo di vedere è importantissimo, è che sono certo darà ottimi risultati, si è la determinazione presa, appunto durante il Ministero

dell'onorevole Bertolè-Viale, che cioè i sott'ufficiali per passare ufficiali, dovessero superare un esame di idoneità, molto più elevato di quello che si esigeva per il passato. E per procurare ai sott'ufficiali i mezzi d'istruzione, ogni anno 100 e più tra quelli proposti per l'avanzamento, sono ammessi ad esami di concorso per 50 o 60 posti nella scuola speciale per essi istituita presso la scuola di fanteria e di cavalleria, e quivi compiono 2 anni di studi assai seri; e se ne superano gli esami, sono dichiarati idonei alla promozione a sottotenente nell'arma rispettiva.

Io spero che d'ora innanzi nessun sott'ufficiale sarà promosso sottotenente, senza che sia passato per questo tirocinio, ed in questo modo sarà migliorato uno degli elementi, che lasciava grandemente a desiderare.

L'onorevole Corte rappresenta al Governo la necessità di fare dei nuovi sacrifici, di spendere di più a pro dell'istruzione nell'esercito, cosa che pur sarebbe desiderabile di estendere a tutto il paese, attesochè come egli ha benissimo osservato, quanto maggiore è l'istruzione generale del paese, tanto è più agevole avere ufficiali istruiti.

Ho già accennato come i miei predecessori si siano grandemente occupati di questa questione. Quanto a me, mi preoccupo non meno dell'ordinamento generale dell'istruzione militare; ed a questo proposito bramo notare che la legge votata ieri, riflettente gli allievi del terzo anno dell'Accademia militare, e per la quale questi, che prima erano mantenuti gratuitamente, ora debbono pagare la loro pensione, potrebbe sembrare a primo aspetto una reazione in senso opposto all'intendimento che ho poc'anzi dichiarato; invece, come ho già avuto l'onore di avvertire al Senato, la piccola economia che ne risulterebbe per lo Stato, punto è l'argomento che ha suggerito quella legge ai miei predecessori, nè a me che l'ho ripresentata, perocchè io penso di potermi valere di queste 30 o 40,000 lire, per accrescere il numero di pensioni, o mezze pensioni gratuite da accordarsi per merito d'esami, nello scopo appunto di facilitare ai meno facoltosi di poter entrare nell'Accademia militare di Torino, ed alla scuola di Modena, e così dare maggiore impulso all'istruzione militare.

Non si trattava, ripeto, di fare un'economia sul bilancio dello Stato, economia che sarebbe certamente dannosissima, quando per un meschino risparmio di 30 o 40,000 lire si fosse dovuto compromettere l'istruzione degli ufficiali, si trattava invece di avvantaggiarla, nel mentre stesso che si compiva un atto di giustizia, come ebbi a spiegare nella tornata di ieri.

Conchiudendo dirò che, io non posso che associarmi in massima ai desiderii dell'onorevole Corte, a che cioè si debba cercare in ogni modo, anche sopportando spese maggiori, di promuovere quanto più possibile l'istruzione degli ufficiali dell'esercito.

Ma non bisogna confondere i risultati che si pre-

senta attualmente lo stato degli ufficiali dell'esercito con i risultati che le vigenti leggi ci avrebbero dovuto dare, perocchè quello è il portato di circostanze eccezionali, di avvenimenti straordinari che hanno, per così dire, forzato la mano alle leggi stesse.

Io spero che con qualche sviluppo maggiore, continuando a migliorare, come si è già fatto, e accordando maggior numero di pensioni gratuite, l'istruzione dell'esercito avrà il desiderato svolgimento, e si otterrà lo scopo che ci proponiamo senza sconvolgere interamente le basi del nostro sistema militare.

I risultati dell'istruzione non si possono ottenere nè in due nè in tre anni; ma per vederne i frutti, per risentire un vero vantaggio, ci vogliono almeno dieci o quindici anni, essendo impossibile da un anno all'altro modificare tutte le parti dell'ordinamento scientifico dell'esercito, come si potrebbe fare peggli ordinamenti puramente organici e di forma.

PRESIDENTE. L'onorevole Corte ha facoltà di parlare.

CORTE. Io ringrazio l'onorevole ministro della guerra delle spiegazioni che ha voluto darmi: però mi permetto di raccomandargli di occuparsi seriamente di questa questione, e specialmente di studiare profondamente in che modo possono essere migliorati i sistemi di insegnamento sia nell'Accademia militare che nella scuola di Modena; perchè francamente, qui diciamo le cose come sono, vi sono moltissimi allievi, i quali escono da quei due istituti con un'istruzione non molto perfetta. Ed il generale Ricotti mi permetterà che io gli dica una cosa a lui non nuova, cioè che moltissimi degli allievi che escono adesso dall'Accademia militare, ed entrano nell'Artiglieria o nel Genio, hanno un'istruzione, specialmente negli studi di matematica, molto inferiore a quella che avevamo noi all'epoca in cui eravamo nell'Accademia, cioè 25 anni fa. Questo egli lo sa al pari di me.

Quanto poi alla scuola di Modena, non tutti gli alunni, i quali hanno superati gli esami, e furono nominati sottotenenti nei reggimenti di cavalleria o di fanteria, hanno un'istruzione letteraria sufficiente, molti anzi l'hanno insufficientissima. Io ho avuto occasione di aver nelle mani qualche lettera scritta da giovanetti usciti da quella scuola, e posso dire francamente che lo stato della loro istruzione lasciava molto a desiderare.

So benissimo che la scuola superiore di guerra è un'ottima istituzione, e so che essa, sotto la direzione abile ed energica del generale Robilant, non può che portare degli ottimi risultati, ma sta pure di fatto che molti degli ufficiali, i quali intervengono a quella scuola, vi potrebbero fare dei maggiori progressi, se vi entrassero con un maggior corredo di istruzione, vale a dire con una migliore preparazione per fare degli studi alti.

Come ben comprenderà l'onorevole Ricotti, io a queste mie interrogazioni non sono mosso che da un solo desiderio, ed è quello di procurare che l'istru-

zione degli ufficiali dell'esercito si faccia sempre migliore; ed io credo che se egli esamina l'andamento dell'Accademia militare e della scuola di Modena, riconoscerà come vi sia necessità di introdurre qualche modificazione per rendere più efficace l'insegnamento che si dà in quelle scuole ai giovinetti destinati ad essere ufficiali nell'esercito.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno...

MINISTRO PER LA GUERRA. Mi permetta, onorevole presidente, vorrei ancora dire due parole in risposta ad un'osservazione fatta dall'onorevole Corte.

L'onorevole Corte partiva da un dato che io non posso accettare, ossia che nei tempi della nostra gioventù, venticinque o trent'anni fa, si uscisse dall'Accademia meglio istruiti nelle matematiche di quello che avvenga al giorno d'oggi. Non lo credo; mi dispiace che qui non siavi qualcheduno appartenente al Genio, chè potrebbe darmi ragione. A me invece risulta che, da qualche anno, quelli che escono dalla scuola di applicazione dell'artiglieria e del genio fanno delle prove veramente serie, e che soddisfano a tutti i desiderii, specialmente per la parte scientifica. E la verità di questa mia asserzione è confermata anche dal fatto che molti di questi giovani che, dopo essere usciti o rimandati dall'Accademia, frequentano gli istituti tecnici superiori di Torino e di Milano, vi fanno buonissima prova. Non credo che l'istruzione scientifica degli allievi dell'Accademia militare di Torino, e della scuola d'applicazione dell'Artiglieria e del Genio, sia in generale, inferiore a quella degli ingegneri.

È vero che in parte l'onorevole Corte potrebbe essere giustificato inquantochè le scienze matematiche hanno fatto un progresso grande, ed un non lieve cambiamento. Ai nostri tempi lo studio delle matematiche, in Piemonte almeno, si occupava particolarmente della parte razionale. Ora invece si dà uno svolgimento assai maggiore alla parte applicativa; e pel fatto stesso di dover dare uno sviluppo più ampio a queste materie stimate più utili, si è dovuto di necessità abbreviare alquanto il corso della parte analitica. Allo stato attuale delle cose adunque si potrebbe forse dire, che ai tempi nostri gli allievi dell'Accademia uscivano con maggiori cognizioni sull'analisi; ma credo tuttavia che in complesso non si possa stabilire un confronto fra la portata e l'estensione degli studi o dei risultati che si ottengono ora all'Accademia e alla scuola di applicazione, con quelli che si ottenevano dagli studi che si facevano, allorchè tanto io quanto l'onorevole Corte uscimmo da quell'istituto.

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER IL COLLOCAMENTO NELLA POSIZIONE DI RIFORMA DI UFFICIALI IN ASPETTATIVA OD IN ATTIVITÀ.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per le disposizioni sulla riforma

degli ufficiali e assimilati militari. (V. *Stampato numero* 98)

Onorevole Giudici, intende parlare sugli articoli?

GIUDICI. Sull'articolo 6.

PRESIDENTE. Quando verrà in discussione le darò la parola.

La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BOTTA, *relatore*. La Commissione, penetrata dell'urgenza e necessità di questa legge, l'approvò all'unanimità, ed allo scopo di circondare sempre più di maggiori guarentigie gli ufficiali, ai quali questa legge sarà applicata, venne nella determinazione di fare due speciali raccomandazioni al signor ministro della guerra. L'una, perchè, a termini precisamente dell'articolo 2 della legge stessa, circondasse di tutte le possibili e favorevoli modalità gli atti che riguardano l'applicazione della legge stessa. A questo oggetto la Commissione dava speciale incarico al suo relatore d'invitare il signor ministro della guerra a dichiarare innanzi alla Camera quali dovranno essere presso a poco le norme colle quali saranno giudicati gli ufficiali, cui la legge in discussione sarà applicata.

L'altra raccomandazione è in quest'altro senso: di far tenere ben presente alle Commissioni che in due gradi di giurisdizione dovranno giudicare la capacità ed attitudine degli ufficiali che verranno sottoposti a questa legge, se la loro attitudine e capacità li rendesse poco adatti a far parte di un primo esercito, non fosse il caso di ammetterli nell'esercito di riserva.

Quanto alla prima parte, il signor ministro, per rendere soddisfatti i desiderii della Commissione, non avrà che a dichiarare quali saranno queste modalità prescritte dall'articolo secondo; quanto alla seconda parte, basterebbe pure una dichiarazione rassicurante che gli ufficiali i quali saranno colpiti da questa legge, se non avranno tutti i numeri per entrare in un primo esercito, possano essere chiamati a far parte dei quadri di un secondo esercito o esercito di riserva.

Vi sarebbe poi ancora un invito da parte mia, non col carattere di relatore, ma colla qualità di deputato, e sarebbe per gli ufficiali i quali presero servizio nel 1848, e che tuttavia fanno parte dell'esercito. Fra gli ufficiali che presero servizio nel 1848 si sono destate serie apprensioni. Ritengono essi che questa legge potrebbe colpirli prima che eglino avessero raggiunto i 25 anni di servizio. Ora, io sono convinto, non solo che questa legge non può coglierli prima che avessero raggiunto i 25 anni di servizio, ma che lascia perfettamente impregiudicato l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1865. Ad ogni buon fine lo dichiaro pure il signor ministro, inquantochè io ritengo che gli ufficiali del 1848 a questo momento hanno già 22 anni e mezzo di servizio, ne avranno 23 alla fine del 1871, e potrebbe in quel verso applicarsi questa legge, e realmente si potrebbe supporre che, prima di raggiungere

i 25 anni, potessero soggiacere sotto l'impero della legge in discussione.

A rimuovere le loro apprensioni io trovo che, a complemento dei loro 25 anni, il signor ministro potrà tradurre a loro beneficio i 18 mesi prescritti dall'articolo 1 di questa legge, e, quand'anche così non avvenisse, essendo pochi gli ufficiali del 1848 i quali non abbiano almeno due campagne di guerra, ne verrà la conseguenza che il poco tempo che ancora loro mancherebbe per raggiungere il venticinquesimo anno di servizio, lo avranno compensato dalle rate alle quali hanno diritto per le campagne alle quali hanno preso parte, cioè avranno a loro beneficio il disposto della legge 17 giugno 1850 e delle susseguenti leggi del 7 febbraio 1865 e del marzo 1871.

Poniamo che un capitano, il quale cominciò il suo servizio militare nel 1848, avesse 23 anni di servizio e due campagne: i due anni che ancora gli mancano, gli porterebbero la differenza di lire 50, giacchè ogni anno per il *minimum* della pensione è uguale a lire 25. Però le predette lire 50 gli sarebbero computate per le due campagne alle quali prese parte.

Tuttochè la loro posizione durasse, non potrà essere mutata dalla presente legge; pure, io invito il signor ministro della guerra a sorgere, e colla sua autorevole parola assicurarli, e rimuovere da loro ogni apprensione.

PATERNOSTRO P. Io mi propongo di presentare un emendamento all'articolo 4. Però, siccome ciò che ha detto l'onorevole relatore è d'accordo col mio ordine d'idee, e ne abbiamo anzi parlato un po' insieme, se l'onorevole ministro può dare delle assicurazioni soprattutto in favore della classe degli ufficiali del 1848 e 1849 che sono preoccupati della posizione che fa loro questa legge, e nel senso specialmente che la legge 7 febbraio 1865 abbia il suo pieno vigore, io non presenterò il mio emendamento. Mi preoccupo della posizione che si fa agli ufficiali che vogliono riformarsi, e che si migliora con questa legge; mi preoccupo di ciò che, passando l'emendamento, dovrebbe la legge tornare al Senato, ed io non vorrei mettere ostacolo a che la legge fosse messa in esecuzione il più presto possibile.

Dunque io aspetto dal signor ministro qualche spiegazione per riguardo a questi ufficiali del 1848 e 1849 che mi rassicuri soprattutto per coloro che non hanno 25 anni di servizio e sono ammogliati. Il signor ministro ha 18 mesi dinanzi a sè per l'esecuzione della legge, ha anche promesso in Comitato che per questi ufficiali si andrà a rilento prima di riformarli; dunque potrebbe tranquillizzarci con le sue benevoli assicurazioni. Mi riservo, se lo crederò necessario, di presentare il mio emendamento.

MINISTRO PER LA GUERRA. L'onorevole relatore, anche a nome della Commissione, mi chiede alcune dichiarazioni sul modo col quale si procederà nell'applicazione della legge che si tratta di votare.

Diffatti all'articolo 2 è prescritto che con regio decreto si provvederà al modo della sua applicazione.

La mia idea sarebbe conforme a quella già formulata dalle Commissioni, della Camera e del Senato, allorchè questa legge fu già in discussione.

Al Ministero si hanno molti documenti che stabiliscono l'idoneità maggiore o minore degli ufficiali. La mancanza d'idoneità al servizio può provenire da motivi intellettuali o da motivi fisici, e la relativa dichiarazione è emessa da giudici, direi, di prima istanza, che sono i comandanti dei corpi coadiuvati dagli ufficiali superiori. In base a tale dichiarazione, il Ministero previene l'ufficiale, qualificato per non idoneo, che a di lui riguardo verrà applicata la nuova legge di riforma. Se l'ufficiale accetta, nessuna difficoltà sorgerà nell'applicazione della legge; se avvenisse il contrario, e l'ufficiale non volesse sottostare alle conseguenze della dichiarazione di non idoneità, verrà sottoposto ad esperimento da un generale ispettore di brigata o di divisione. Se il generale conferma la stessa sentenza, l'ufficiale sarà invitato dal Ministero a dichiarare se intende, oppure no, subire le conseguenze. Quando egli persista nella negativa, tutta la pratica relativa all'ufficiale verrà sottoposta ad apposita Commissione superiore (*Segni di assenso*), costituita, lo assicuro, nel modo più indipendente, poichè faranno parte di essa ufficiali d'alto grado, spogli da quelle piccole passioni che si possono qualche volta sospettare negli ufficiali di minor grado. Essi saranno anche scelti dalle diverse provenienze ed anche tra quelli già a riposo, ma che hanno sufficiente conoscenza di tutti i regolamenti dell'esercito.

Per tal modo, non v'ha dubbio, la Commissione avrà il massimo carattere di indipendenza. Se la Commissione conferma i due pareri già dati, la legge di riforma verrà applicata d'autorità; se la Commissione per contro giudica in senso diverso, il Ministero si conformerà al suo giudicato. (*Nuovi segni di assenso*)

Quindi è che in tal guisa gli ufficiali avranno tre gradi di appello.

Vengo alla seconda questione relativa a quelli del 1848 e del 1849. Veramente l'onorevole Botta parlava solo di quelli del 1848; ed a riguardo di questi la questione si presenterebbe assai più semplice, che per quelli del 1849. Però quello che non hanno detto l'onorevole Botta e l'onorevole Paternostro debbo aggiungerlo io.

Per certo vi sono taluni che temono l'applicazione e nutrono qualche dubbio sulle conseguenze di questa legge. E, senza sapere chi essi siano, io potrei dire che essi appartengono alla categoria di coloro che hanno moglie. E ne spiego il perchè.

La legge sulle pensioni militari stabilisce che un ufficiale che ha 25 anni di servizio, e trovasi in disponibilità o in aspettativa, ha diritto a chiedere il riposo; nel qual caso, se è ufficiale subalterno, capitano o mag-

giore, gli spettano venticinque trentesimi della sua pensione. Ma per di più un capitano che, trovandosi in quella condizione, chiedesse la giubilazione, trasmetterebbe pure alla moglie ed ai figli il diritto alla pensione.

Invece agli ufficiali che hanno meno di 25 anni di servizio, colla legge attuale si accordano tanti trentesimi quanti sono gli anni di servizio, quindi quello che ha 24 anni otterrà 24 trentesimi, quello che ne ha 25, 25 trentesimi. Questa differenza, che è piccola apparentemente, è grande in sostanza, perchè consiste in ciò, che chi ha 24 anni di servizio non trasmette alla moglie ed ai figli il diritto alla pensione, a differenza di quello che avviene per coloro che ne hanno 25.

Gli ufficiali del 1848, siccome quelli che in generale hanno preso servizio al principio dell'anno, al giorno d'oggi essi avrebbero 23 anni di servizio. E poichè il Ministero ha facoltà di applicare questa legge per 18 mesi, allo spirare di questo termine essi conterebbero 24 anni e mezzo di servizio. Siccome poi per norma ammessa dalla Corte dei conti l'anno viene contato per intero a coloro che hanno oltrepassato sei mesi, agli ufficiali di cui è argomento verrebbe tenuto calcolo di un periodo completo di 25 anni di servizio.

Per parte mia, dichiaro che nell'applicare questa legge a coloro che fossero dichiarati non idonei, mi atterro al temperamento di tenere in aspettativa gli ammogliati finchè abbiano oltrepassato i 24 anni e mezzo. (*Benissimo!*) Pei non ammogliati non è il caso. Così per gli ufficiali del 1848 sarebbe provveduto, ma per quelli che hanno preso servizio nel 1849 non è possibile.

D'altronde, a me pare che a quelli che hanno preso servizio nell'esercito nel 1848, lasciando posizioni ed impieghi per secondare il moto nazionale, debbasi un maggiore riguardo che a coloro i quali hanno tardato un anno a farlo.

Mi preme fare osservare alla Camera che questo progetto di legge, già dalla Camera stessa altre volte votato, fu grandemente migliorato. Per coloro che hanno preso servizio dopo i trent'anni, il servizio è calcolato dall'età di trent'anni; locchè io tengo per giusto e convenientissimo.

Infatti si hanno ufficiali che presero servizio nel 1848, nell'età di 35 o 40 anni. Ora, dopo avere servito per 23 anni, non si trovano più idonei al servizio. Per le disposizioni che si propongono, il loro servizio sarebbe calcolato dall'età di trent'anni, e la pensione sarebbe ad essi liquidata su questa base. Questa disposizione è giusta, perchè, prendendo servizio a quell'età fecero sacrifici maggiori di quelli che entrarono al servizio più giovani. I primi hanno certamente maggior merito dei secondi.

Inoltre alcuni di quelli non possono, unicamente a cagione dell'età, adempiere completamente al loro servizio, poichè all'età di 58 o 60 anni non può un te-

nente di fanteria fare qualche chilometro al passo di corsa coi soldati. Credo quindi giusto che la legge stabilisca un particolare vantaggio per gli ufficiali che hanno preso servizio in età più avanzata, e in tal modo si resero anche più benemeriti della causa nazionale.

PATERNOSTRO P. Sono molto soddisfatto delle spiegazioni dell'onorevole ministro. Il mio scopo era di far sì che il servizio prestato, soprattutto dagli ufficiali ammogliati, potesse essere calcolato per venticinque anni, quando essi ne avessero più di venti e meno di venticinque. Auguro all'onorevole ministro di trovarsi al suo posto, onde attuare questa legge anco per quelli che dovranno compiere venticinque anni di servizio...

MINISTRO PER LA GUERRA. Lo lascerò per eredità.

PATERNOSTRO P. Ma, se per caso non ci fosse, non dubito che qualunque gentiluomo si troverà al Ministero adempirebbe a queste promesse.

Della dichiarazione fatta dal signor ministro, io prendo atto e son certo che la Camera faccia altrettanto. Dopo ciò, ho nulla da aggiungere, e mi asterrò dal proporre un emendamento, limitandomi alla presentazione di un ordine del giorno.

BOTTA, relatore. Nel prendere atto delle dichiarazioni del signor ministro, io mi dichiaro soddisfatto, per la parte mia, in ciò che riguarda gli ufficiali i quali presero servizio nel 1848, e soddisfatto, per parte della Commissione, per ciò che riguarda le maggiori garanzie, le quali dovranno circondare gli ufficiali che saranno sottoposti all'impero di questa legge. Debbo però ricordare al signor ministro, che egli non ci ha detto l'ultima sua parola relativamente alla raccomandazione della Commissione, riflettente gli ufficiali ai quali sarà questa legge applicata, e che potranno essere giudicati non idonei per far parte d'un primo esercito, ma che potranno, diversi fra loro, far parte dei quadri dell'esercito di riserva.

MINISTRO PER LA GUERRA. Ringrazio l'onorevole Botta di aver rinnovato una domanda cui mi era dimenticato di rispondere, e mi affretto a dichiarargli che io sarò fortunato di poter applicare al secondo esercito, alla milizia distrettuale, quando ne sarà approvata la legge, gli ufficiali riformati che vi saranno idonei in tutto. Dico *in tutto*, perchè vi sono due generi d'idoneità: una assoluta e l'altra relativa. Vi sono quelli che, per avanzata età, o per difetti fisici, o per mancanza d'intelligenza non sono in modo alcuno idonei al servizio militare; e vi sono quelli che, più non essendo idonei al servizio attivo, possono tuttavia essere utilizzati nel servizio presidiario, nella milizia distrettuale.

Io quindi, ripeto, ne terrò conto, e sarò ben lieto di poter soddisfare in cotesto modo al desiderio espresso dalla Commissione, dacchè mi tornerà utile per formare più facilmente i quadri della milizia.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Di San Donato e Pater-

nostro hanno presentato un ordine del giorno così concepito :

« La Camera, prendendo atto della esplicita dichiarazione del ministro della guerra sul modo di applicare gli articoli 2 e 4, passa alla discussione e votazione della legge. »

PATERNOSTRO P. Io rinnovo in seduta pubblica la preghiera che ho fatta all'onorevole ministro in Comitato.

La redazione dell'articolo 2 non è molto felice; esso dice questo: che apposito decreto reale stabilirà le norme colle quali dovrà essere giudicata la inabilità, ecc., e le forme e i casi in cui possano essi appellarsi ad un secondo e definitivo giudizio.

Ci sono taluni casi nei quali non c'è bisogno di appellare, come, per esempio, nel caso di infermità; allora non occorre altro ed ha luogo la riforma.

Ma la redazione dell'articolo porterebbe che debba il ministro specificare, non solo le forme, ma i casi nei quali quest'appello deve verificarsi.

Io ritengo che i casi non preveduti dalla legge danno sempre diritto di appello agli ufficiali; dunque l'onorevole ministro dovrebbe avere la bontà di dichiararmi se intenda interpretare l'articolo nel senso mio.

Se lo intende in questa maniera, io non avrò difficoltà di accettare la redazione dell'articolo, anche difettosa com'è, onde questa legge non abbia a ritornare al Senato.

MINISTRO PER LA GUERRA. Precisamente: io lo interpreto nel modo in cui la intende l'onorevole Paternostro. Il ministro stabilirà la forma. Quanto ai casi, salvo quello di infermità incontestabili, per il quale vi sono già delle norme stabilite, in tutti gli altri ufficiali potrà appellarsi.

PATERNOSTRO P. Con questo accordo non ho più nulla a dire.

PRESIDENTE. La Commissione accetta quest'ordine del giorno?

BOTTA, relatore. Sì, accetta.

PRESIDENTE. Il signor ministro lo accetta?

MINISTRO PER LA GUERRA. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Ora, se nessun altro domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza osservazione i cinque articoli seguenti:)

« Art. 1. Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge saranno collocati nella posizione di riforma, giusta l'articolo 25 della legge 25 maggio 1852:

« 1° Gli ufficiali di ogni grado e gli impiegati militari assimilati di grado in disponibilità od in aspettativa, i quali siano giudicati inabili per difetti fisici o per altro motivo di inettitudine alle funzioni del proprio grado in servizio attivo;

« 2° Gli ufficiali di ogni grado ed arma ed impiegati militari assimilati di grado, i quali, sebbene in servizio effettivo all'epoca della promulgazione della presente legge, risultassero dagli specchi caratteristici e dai rapporti in iscritto inabili a proseguire nel servizio effettivo dell'arma e corpo rispettivo per alcuna delle cause accennate di sopra; ovvero si rendessero inabili nel corso dei diciotto mesi per fisica indisposizione.

« Art. 2. Apposito decreto reale stabilirà le norme colle quali dovrà essere giudicata la inabilità degli ufficiali ed impiegati a cui sieno da applicarsi le disposizioni dell'articolo precedente, e le forme e casi in cui possano essi appellarsi ad un secondo e definitivo giudizio.

« Art. 3. Saranno del pari collocati in riforma senza che occorra la condizione di inabilità al servizio i già cappellani di reggimento ed il personale civile insegnante e religioso degli istituti militari, attualmente in aspettativa per l'avvenuta definitiva soppressione delle loro cariche.

« Art. 4. Agli individui collocati in riforma in forza degli articoli precedenti, verrà concesso il seguente trattamento:

« a) A quelli che hanno servito per un tempo minore di anni otto, una gratificazione eguale ad un anno di paga per il loro grado in servizio effettivo;

« b) A coloro che contano otto o più anni di servizio o che entrarono in servizio dopo compiuta l'età d'anni 30, una pensione vitalizia pari a tante quote del *minimum* della pensione di ritiro del grado rispettivo quanti sono gli anni di servizio prestati o gli anni che si interpongono tra il trentesimo anno della loro età, e quello in cui ottengano il loro collocamento in riforma.

« La scelta tra l'uno o l'altro modo di determinare la pensione vitalizia è lasciata al militare od assimilato di grado collocato in riforma. Però la pensione vitalizia non potrà mai eccedere il *minimum* di quella di ritiro del proprio grado.

« Alla pensione di riforma, di cui al capoverso b, sarà aggiunta la quota corrispondente al numero delle campagne di guerra fatte, computandole ai termini delle leggi 27 giugno 1850, 19 luglio 1857 e 7 febbraio 1865.

« La pensione vitalizia, accordata ai termini degli articoli precitati sarà reversibile soltanto a quelle vedove ed a quegli orfani che colla legge ordinaria vigente vi avrebbero avuto diritto.

« Art. 5. Non potranno essere invocate, per gli effetti della presente legge, come cause di inabilità al servizio quelle che, a termini della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali, danno luogo alla perdita del grado od alla revocazione dall'impiego.

« Art. 6. Gli ufficiali collocati in aspettativa per scioglimento o riduzione di corpo, soppressione dell'impiego, ritorno da prigionia di guerra od infermità in-

contrate per ragione di servizio, non potranno essere tenuti in tale posizione oltre due anni dalla data del decreto di collocamento in aspettativa.

« Il medesimo vale tanto per gli ufficiali collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti dal servizio o per motivi di famiglia, quanto per gli ufficiali cui è cessata la sospensione dall'impiego, correndo i due anni, per i primi, dopo il periodo menzionato nell'articolo 12 della legge 25 maggio 1852, numero 1376, e per i secondi dalla data del decreto reale accennato nell'articolo 18 della stessa legge. Spirati i due anni, i suddetti ufficiali in aspettativa, e salve le disposizioni dell'articolo 21 di detta legge, debbono essere richiamati in servizio effettivo, ed in luogo di essi passeranno in aspettativa altri ufficiali del rispettivo grado ed arma colle norme dettate dalla legge 25 maggio 1852.

« Però nessun ufficiale, meno che si trattasse di infermità provenienti o no dal servizio, potrà venire collocato per propria domanda in aspettativa se, essendo stato altra volta in tale posizione, non sieno scorsi almeno due anni dal suo ultimo richiamo in servizio effettivo.

« Nessun ufficiale potrà essere ricollocato di autorità in aspettativa, se il turno, il quale incomincia dai meno anziani, non sia esaurito.

« Sono esclusi da tale turno, in ogni grado ed arma, gli ufficiali che per ordine di anzianità costituiscono la prima quarta parte del proprio grado.

« Quelli che, essendo in aspettativa, acquistassero le condizioni accennate nel capoverso precedente prima che i due anni siano compiuti, dovranno essere richiamati in servizio effettivo. »

L'onorevole Giudici ha facoltà di parlare.

GIUDICI. Ho chiesto di parlare per avere uno schiarimento intorno al significato da darsi alle ultime parole del quinto capoverso, le quali, secondo me, non sono abbastanza chiare. Vi sono stati infatti alcuni ufficiali i quali mi hanno chiesto che cosa s'intendeva determinare con quelle parole, imperocchè si potrebbero interpretare in due modi diversi.

Ripeterò l'espressione come è formulata nella legge:

« Sono esclusi da tale turno, in ogni grado ed arma, gli ufficiali che per ordine di anzianità costituiscono la prima quarta parte del proprio grado. »

Domando se a costituire il numero totale, del quale questa quarta parte deve naturalmente essere una frazione, si deve intendere solamente il numero degli ufficiali compresi nell'organico, oppure tutti gli ufficiali compresi quelli che eccedono l'organico.

Desidero dall'onorevole signor ministro uno schiarimento a questo proposito onde sia determinato precisamente il significato di quest'espressione « del proprio grado. »

Bramerei poi ancora un'altra dichiarazione relativamente a quest'articolo.

Il 17 settembre 1867 venne pubblicato un decreto reale col quale venivano modificate alcune disposizioni della legge del 25 maggio 1852, sullo stato degli ufficiali in aspettativa. La legge determinava certe norme dalle quali il Ministero non poteva prescindere nel richiamo degli ufficiali.

Forse pel vantaggio della cosa pubblica, e non volendosi presentare una legge, fra le altre disposizioni, si pubblicò un decreto reale col quale il ministro si arrogava la facoltà di richiamare in servizio, senza toglierli dal loro stato di aspettativa, alcuni ufficiali dando loro naturalmente un aumento di stipendio come se fossero in attività di servizio.

Ora questo era un eludere le norme con le quali questi ufficiali avrebbero dovuto essere richiamati dall'aspettativa.

Se questa misura poteva essere richiesta dalle condizioni di quei tempi, mi pare che adesso debba cessare dappoichè si sta per attuare questa legge la quale provvede appunto a questo stato anormale del nostro esercito riguardo al soprannumero degli ufficiali che sono in aspettativa. Quindi sarei molto riconoscente al signor ministro se volesse dichiarare che questo decreto reale d'ora innanzi s'intenderà come abrogato.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole ministro della guerra.

MINISTRO PER LA GUERRA. Certamente, come osservava l'onorevole Giudici, questa dicitura, « sono esclusi da tale turno, in ogni grado ed arma, gli ufficiali che per ordine di anzianità costituiscono la *prima quarta parte* del proprio grado, » può lasciare in dubbio se si tratti del quarto del quadro organico, oppure degli effettivi.

Ma qual è lo spirito di questa legge? Perchè fu messo questo articolo? Certo, per me, non metterò di propria autorità in aspettativa quelli che sono prossimi alla promozione.

Ora è naturale che questo paragrafo deve interpretarsi nel senso che le parole *prima quarta parte* debbano applicarsi all'organico e non al numero effettivo. Se adesso, per esempio, ho nel quadro organico della fanteria 2000 sottotenenti, quegli che fa il numero 501 non potrebbe essere messo d'autorità in aspettativa. Ma invece di 2000 ne ho effettivamente 3000, ed i mille in più sono in soprannumero, nè devono contare. Quindi il quarto, stando allo spirito della legge, deve riferirsi all'organico e non al numero effettivo.

Quanto all'altra osservazione fatta dall'onorevole Giudici, non vorrei sbagliarmi, ma io credo che la disposizione del decreto che dava la facoltà al ministro di richiamare dall'aspettativa al servizio effettivo, o meglio di applicare al servizio effettivo ufficiali in aspettativa, dando loro la differenza di paga tra l'aspettativa e l'attività di servizio, era sempre applicata in seguito alla loro annuenza. Del resto, se fosse avvenuto diversamente, io trovo che ha perfettamente ragione l'o-

norevole Giudici; ma certamente da quando io sono ministro ciò non si è fatto senza richiedere personalmente se avessero accettato. D'autorità non credo che il Governo possa farlo, perchè sarebbe contrario alla legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole La Russa.

LA RUSSA. Domanderei all'onorevole ministro della guerra una spiegazione sulla lettera *B* dell'articolo 4. Ivi sta scritto circa il trattamento dei cappellani militari: « A coloro che contano 8 o più anni di servizio ..

BOTTA, relatore. È già votato.

LA RUSSA... o che entrarono in servizio dopo compiuta l'età di anni 30, una pensione vitalizia, ecc. »

Ora mi consta che vi sono dieci o dodici cappellani i quali sono entrati in servizio nell'età di anni 26; che cosa si farà di questi signori? Avranno essi la pensione, oppure no?

PRESIDENTE. Onorevole La Russa, ella fa un'osservazione sopra l'articolo 4 che è già stato approvato dalla Camera. Io non posso assolutamente lasciarlo parlare in merito, nè fare alcuna proposta. Doveva chiedere la parola in tempo.

LA RUSSA. Mi permetto osservare all'onorevole signor presidente che non era mio intendimento discutere sul merito dell'articolo già approvato dalla Camera, ma avere dal ministro una pubblica dichiarazione che servisse a mettere in salvo il diritto di quei cittadini che sono stati al servizio dello Stato.

PRESIDENTE. Ora non può parlare. Il deputato Giudici ha la parola.

GIUDICI. Le dichiarazioni fatte dal signor ministro relativamente alla interpretazione della espressione del quinto capoverso di quest'articolo da me rilevata sono sufficienti.

Per me era indifferente che s'indicasse un caso o l'altro, purchè gli ufficiali sappiano a che cosa attenersi.

Quanto poi alla osservazione che fece il signor ministro relativamente al decreto da me citato, farò notare che io credo benissimo che coloro i quali venivano richiamati in servizio effettivo, ed ai quali forse non sarebbe spettata per legge di esserci richiamati, saranno stati annuenti a questo richiamo; ma ciò non vuol dire che fossero annuenti coloro cui sarebbe spettato di entrare nel grado in luogo loro.

Quel decreto, secondo me, offendeva la legge appunto per quest'effetto che produceva, di lasciare cioè in aspettativa alcuni ufficiali che avrebbero dovuto essere richiamati, senza che i medesimi fossero consultati. Ora però sento con piacere le assicurazioni del ministro della guerra, che quel decreto d'ora innanzi s'intenderà come abrogato.

MINISTRO PER LA GUERRA. Forse l'onorevole Giudici in queste sue osservazioni vuole alludere ai medici. Quanto a questi quel decreto dice solo: « quando vi è

mancanza nel servizio attivo di medici di battaglione, e non si possono richiamare in aspettativa medici di battaglione, allora si potrà richiamare, a prestar servizio come medici di battaglione, dei medici di reggimento in aspettativa conservandoli in tale posizione, ma dando loro la differenza di paga. »

Così si è fatto, perchè legalmente non si potevano richiamare come medici di reggimento, quando non vi erano posti di tale specie.

GIUDICI. Prego il ministro di credere che fu dato a quel decreto una estensione assai più ampia di quella da lui accennata.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6.

(È approvato.)

« Art. 7. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 della presente legge sono applicabili anche ai guardarmi. »

(È approvato.)

Si procederà più tardi alla votazione per scrutinio segreto su questa legge.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

CORBETTA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge relativo all'iscrizione sul Gran Libro di una rendita consolidata, e cessione di taluni edifici demaniali a favore della città di Firenze. (V. Stampato n° 53-A)

PRESIDENTE. Questa relazione verrà stampata e distribuita.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DEI MAGAZZINI GENERALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello schema di legge per l'istituzione dei magazzini generali. (V. Stampato n° 32)

La discussione generale è aperta.

VALERIO. Come disse bene la nostra Commissione, pochi progetti di legge ebbero mai tanti studi preliminari come codesto dei magazzini generali.

Sorta questa idea da ciò, che si vede felicemente applicato in altri paesi, comincio a pronunciarsi da noi, informandoci alle idee francesi. Poco alla volta fu lungo abbastanza lo spazio di tempo corso dal 1863 sino ad oggi, noi siamo venuti definitivamente nelle vie vere di libertà che sono le sole per le quali si possa sperare che questa istituzione si impianti da noi, prosperi e dia i suoi frutti.

Io dunque, mi congratulo meco stesso e colla Commissione che esaminava il progetto del 1863 e che riferiva nel 1864, la quale può dire di vedere oggi, nel 1871, confermate tutte le idee che allora metteva avanti; però sento il bisogno di fare ancora alcune os-

servazioni sopra il progetto attuale, e di proporvi ancora una piccola aggiunta.

L'onorevole ministro, presentando il suo progetto prima al Senato, aveva seguito il sistema della Commissione del 1864 e di uno dei suoi predecessori, l'onorevole Minghetti, nel fare il divieto alle società dei magazzini generali di fare anticipazioni sulle merci che esse stesse ricevono in deposito.

Però nell'altro ramo del Parlamento questa disposizione fu mutata appunto nel senso di dare facoltà di fare queste anticipazioni.

La nostra Commissione propone la soluzione, che veramente è la più logica, cioè quella di non parlarne, di lasciarne il giudizio alle amministrazioni dei magazzini generali.

Per vero, se queste amministrazioni sono oculate, se questi magazzini generali si aprono in una certa misura che possano fra di loro farsi concorrenza, non c'è da temere che nessuna amministrazione faccia delle operazioni sulle merci che abbia ricevuto in deposito. È evidente che la fiducia pubblica l'abbandonerebbe, che difficilmente si troverebbe più chi farebbe anticipazioni sulle merci di quella stessa società che, avendo le merci in deposito, facesse su queste stesse merci delle operazioni di credito, od altre operazioni commerciali.

Però io confesso che, dopo avere veduto, e ministri più volte, ed un altro ramo del Parlamento tornare sopra questa disposizione, che io reputo così esiziale all'andamento di questa buona istituzione, avrei forse amato meglio che la proibizione si fosse riprodotta.

Ad ogni modo, io, soldato costante, e fermo, e sincero della libertà non posso rifiutare la redazione della Commissione, e l'accetterò.

Un'altra disposizione io devo lamentare in questo schema di legge, sebbene io non abbia il coraggio di proporla la radiazione, ed è quella che riguarda il bollo graduale, di cui si parla all'articolo 31. Veramente siamo in condizioni così eccezionali che, a domandare che si tolga questa disposizione del bollo graduale, e la si sostituisca con quella di un bollo fisso non troppo elevato, in questo momento è cosa difficile.

Io non farò questa proposta: però ho voluto accennare a questo, perchè molte altre disposizioni saranno poi necessarie per fare che quest'istituzione, impiantata nel paese, dia tutti i suoi frutti, e voglio indicare questa come una di quelle che han bisogno forse di richiamare gli studi del paese.

Un'altra disposizione che io non approvo del tutto, senza che osi pure domandarne la mutazione, è quella che dà nei magazzini generali, secondo me, un po' troppo d'ingerenza alle Camere di commercio. Ma pure per codesta io non oso proporla la soppressione, perchè vedo bene che, ciò facendo, dovrei presentare un controprogetto, e non voglio farlo: perchè vedo che

questo progetto è abbastanza buono, e temerei che per colpa mia si protraesse di nuovo la questione e forse non si riuscisse ad una pratica applicazione.

Una sola proposta io faccio, o signori. Io vi sono indotto specialmente dalle considerazioni stesse che l'onorevole relatore della nostra Commissione, il mio amico Torrigiani, col quale aveva già l'onore di essere collega nella Commissione che esaminò il progetto nel 1863, e col quale fui concorde anche allora in quasi tutte le questioni, anzi in tutte assolutamente, ha esposto circa il pericolo che i magazzini generali possano variare la loro natura.

I magazzini generali hanno questo scopo speciale, e perciò fiorirono e fecero gran bene presso le nazioni che li hanno applicati saviamente, hanno lo scopo speciale di garantire la veracità della merce, di presentare una sicurezza ai compratori ed a coloro che fanno operazioni sulle merci di anticipazioni o simili, che i campioni delle merci che sono messi in commercio sono presi da persone che non vi hanno interesse diretto, che le operazioni che si fanno sulle merci non riusciranno mai ad adulterarle, e che intanto si faranno tutte quelle operazioni che sono necessarie per ben conservarle.

Insomma, come diceva un nostro collega, che mi rincresce di non veder presente, e che pur certamente ebbe gran parte negli studi di cotesta importante materia, l'onorevole Luzzatti, essi debbono presentare per le merci quello che l'istituzione dei *Veritas* rappresenta per i bastimenti mercantili.

È dunque molto necessario che i magazzini generali non mutino la loro natura, egli è di una necessità assoluta che i magazzini generali non si confondano nè in tutto nè in parte coi magazzini privati.

Bisogna pensare, o signori, che, in Italia specialmente, non è entrata ancora abbastanza nella mente di tutta la classe commerciale la verità grande, grandissima, che l'onestà assoluta, completa è non solo un atto morale, ma è un atto di buona politica commerciale. Se non ci fosse l'onestà nel commercio, bisognerebbe inventarla per poter fare in grande il commercio.

Come mai in Inghilterra, negli Stati Uniti d'America, nel Belgio si potrebbero fare quelle grandi operazioni di commercio che hanno per oggetto migliaia e migliaia di fusti di zucchero, migliaia e migliaia di sacchi di caffè, migliaia e migliaia di barili di petrolio, ad esempio, se potesse venire in mente ad alcuno che una parte della mercanzia possa essere stata adulterata, che i campioni mandati sul mercato sono stati presi ad arte, che delle miscele si sono formate? A rimuovere le frodi, a dare completa cotesta sicurezza, ha provveduto essenzialmente l'istituzione dei magazzini generali. Imperocchè la merce è dal sito d'origine direttamente introdotta nei magazzini generali, ove è custodita e sorvegliata da una società che non ha altro

interesse se non quello di mantenere la fiducia del pubblico in se stessa; che in una qualunque operazione adulteratrice, non solo non ha beneficio alcuno da ottenere, ma ha tutto il danno a temere. Allora il commercio si può fare liberamente e si fa appunto sopra i *warrants*, o, per meglio dire, sopra le fedi di deposito, secondo l'acconcia espressione usata dalla Commissione.

Ma, come ho detto, in Italia quest'idea non è ancora compresa; avvi una parte abbastanza estesa della classe commerciale che è nemica dei magazzini generali appunto perchè coi magazzini generali non può far miscele più o meno opportune, più o meno disoneste, ma pur sempre dannose alla fiducia commerciale.

Dobbiamo dunque mantenere ai magazzini generali il carattere che costituisce la salvaguardia della merce consegnata, dobbiamo impedire che i magazzini generali possano diventare in parte od in tutto magazzini privati.

Sa la Camera che, per esempio (citandone uno), nel porto franco di Genova esistevano magazzini privati, come in quello di Livorno ed in altri; la dogana ed il proprietario avevano due chiavi dello stesso magazzino, di modo che il magazzino non si poteva aprire, se non col concorso delle due parti, e ciò bastava alla sicurezza della dogana che poteva constatare per questo modo l'introduzione di nuove merci nel magazzino privato. Ma ciò non basta alla sicurezza del commercio, perchè nei magazzini privati tutte le operazioni che si facevano sulla merce si facevano dal proprietario; ed a questo appunto ha provveduto l'istituzione dei magazzini generali, i quali presentano al commerciante gli stessi vantaggi che gli davano i magazzini privati, cioè di avere una sospensione al pagamento del dazio finchè la merce esca dai magazzini generali, e nello stesso tempo poi garantiscono che sopra queste merci non si fa operazione alcuna, se non da agenti di una società, la quale non ha nessun interesse, nè diretto nè indiretto, a fare, od a permettere di fare adulterazioni di sorta.

La Commissione esaminando questa necessità notava come il Cordova (il nostro collega di cui tutti lamentiamo la perdita) nel progetto che presentava appunto per i magazzini generali nel 1867, già tendesse a questo scopo; se non che vi provvedeva introducendo una ingerenza governativa nella società, ingerenza a cui la nostra Commissione è avversa, ed alla quale sono avverso anch'io.

Per certo se non vi fosse stato altro modo di provvedere, io non sarei sorto a domandarvi questo provvedimento, perchè avrei temuto che il provvedimento fosse peggio del male; ma è sembrato a me che ci si potesse provvedere con una disposizione di legge, senza violare per nulla la libertà, ed introdurre una ingerenza governativa nell'istituzione dei magazzini generali.

Ed è a questo oggetto che mira un articolo che ho presentato come aggiunta alla legge, che ho mandato al banco della Presidenza, e di cui ebbe già comunicazione la Commissione; ed il quale io spero che la Camera vorrà accogliere. Io ho proposto di inserirlo dopo l'articolo 2, ma si potrebbe forse anche utilmente inserire sul fine della legge; quindi sulla più conveniente collocazione dell'articolo io lascio che provveda il senno della Commissione colla quale in tutte le altre parti del progetto convengo.

Detto questo, e fatta questa proposta, io non faccio altro se non che manifestare il desiderio che questa legge possa presto essere approvata, e possa presto dare i buoni frutti che tutti ne attendiamo.

PRESIDENTE. L'articolo che in aggiunta alla legge propone l'onorevole Valerio, sarebbe il seguente:

« Nessuna parte dei locali destinati a magazzini generali può essere destinata o locata a magazzini privati.

« Ai magazzini generali che in tutto od in parte abbiano contravvenuto a questa prescrizione cessano di essere applicabili le disposizioni della presente legge. »

La Commissione accetta questa aggiunta?

TORRIGIANI, relatore. Io non posso che dichiarare a nome della Commissione che essa accetta l'articolo proposto dall'onorevole Valerio, e lo accetta tanto più, in quanto che, come ha già notato l'onorevole Valerio, la Commissione aveva avvertito nella sua relazione gl'inconvenienti che possono nascere tutte le volte che, per la disposizione dei locali, un magazzino perdesse il carattere generale per diventare magazzino particolare.

L'onorevole Valerio ha avvertito quest'inconveniente ed ha creduto molto saviamente, a mio avviso, di dover tradurre questo concetto in un articolo speciale di legge. L'articolo è stato già esaminato dalla Commissione la quale trovò che i termini con cui è stato concepito sono del tutto adottabili.

Quanto alla collocazione a me pare che l'onorevole Valerio abbia già avvertito la convenienza di collocarlo dopo l'articolo 2, ma mi pare che di questo dovremo occuparci quando verranno in discussione gli articoli speciali della legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. I magazzini generali hanno per oggetto:

« 1° Di provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e derrate di qualsivoglia provenienza o destinazione che vi sono depositate;

« 2° Di rilasciare speciali titoli di commercio, col nome di fedi di deposito e note di pegno. »

(È approvato.)

« Art. 2. Le persone, le società, i corpi morali che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono fare risultare da atto notarile:

« 1° Il loro nome e il loro domicilio;

« 2° Il capitale col quale viene istituito il magazzino generale e le guarentigie che sono offerte ai depositanti ed ai loro aventi ragione;

« 3° Le indicazioni precise e particolareggiate dei luoghi destinati al magazzino, alle operazioni di registrazione, di vendita, ecc.;

« 4° Le forme precise delle fedi di deposito, delle note di pegno e delle girate che vi si riferiscono;

« 5° La nozione esatta degli obblighi che l'amministrazione del magazzino assume rispetto all'introduzione ed alla estrazione delle merci, alla conservazione loro, alle avarie ed ai cali che vi si possono verificare;

« 6° Infine la indicazione precisa della tariffa dei prezzi da pagarsi sia pel deposito delle merci, sia per tutte le altre operazioni che il magazzino deve compiere. »

(È approvato.)

Qui viene l'articolo proposto dall'onorevole Valerio, che rileggo:

« Nessuna parte dei locali destinati a magazzino generale può essere destinata o locata a magazzino privato.

« Ai magazzini generali, che in tutto o in parte abbiano contravvenuto a questa prescrizione, cessano di essere applicabili le disposizioni della presente legge. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

Articolo 3 diventato 4:

« Tre copie autentiche dell'atto predetto debbono essere consegnate una al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, l'altra alla segreteria del tribunale di commercio del luogo o di quello che ne fa le veci, la terza alla segreteria della Camera di commercio ed arti che ha giurisdizione ove il magazzino generale deve essere istituito. »

(È approvato.)

« Art. 5. Un sunto dell'atto indicato agli articoli precedenti dovrà inoltre essere inserito nella *Gazzetta Ufficiale del regno* e nel foglio destinato agli annunzi giudiziari della provincia ove ha sede il magazzino, nel termine di un mese dal giorno della consegna delle copie al Ministero ed alle segreterie del tribunale e della Camera.

« Le operazioni del magazzino generale potranno solo iniziarsi due mesi dopo avvenuta la consegna delle copie autentiche dell'atto costitutivo.

« Finalmente il tribunale e la Camera trascriveranno l'atto di cui si tratta sopra apposito registro e lo terranno affisso per tre mesi al loro albo. »

(È approvato.)

« Art. 6. Qualunque mutazione si voglia introdurre nelle condizioni di deposito, nelle guarentigie o nelle tariffe, e in genere nell'ordinamento del magazzino, dovrà colle stesse forme prescritte agli articoli 3 e 4 essere annunziata al pubblico due mesi prima di essere posta in atto.

« Codeste mutazioni inoltre, quando inducano degli aggravii, ovvero delle diminuzioni di guarentigia a pregiudizio dei depositanti o dei loro aventi causa, non saranno applicabili ai depositi fatti anteriormente al giorno in cui vanno in vigore. »

Onorevole ministro, accetta la modificazione introdotta in quest'articolo ?

CASTAGNOLA, ministro per l'agricoltura e commercio. L'accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6.

(È approvato, e lo sono del pari senza discussione tutti i seguenti sino al 17 inclusivamente:)

« Art. 7. L'amministrazione del magazzino generale è obbligata a pubblicare ed a trasmettere alla Camera di commercio del luogo, e al Ministero di agricoltura, industria e commercio, nella prima decade di ogni mese, la sua situazione per il mese precedente, a seconda di un modulo da approvarsi con decreto ministeriale.

« Art. 8. I magazzini generali sono responsabili della conservazione e custodia delle merci e derrate in essi depositate, ad esclusione delle avarie e cali naturali provenienti dalla natura e condizione delle merci e derrate e dai casi di forza maggiore.

« Art. 9. Le fedi di deposito indicano:

« 1° Il nome, cognome, la condizione e il domicilio del depositante;

« 2° Il luogo del deposito;

« 3° La natura e quantità della cosa depositata, col nome più noto in commercio, e con le altre circostanze che si reputino meglio opportune a stabilirne l'identità.

« 4° Se la merce sia o no sdaziata, se sia o no assicurata.

« Art. 10. Alla fede di deposito va congiunta la nota di pegno nella quale sono ripetute le stesse indicazioni. Questi titoli devono essere staccati da apposito registro a matrice da conservarsi presso il magazzino.

« Art. 11. Le fedi di deposito e le note di pegno possono essere rilasciate in capo di un terzo od all'ordine di lui.

« Art. 12. Ogni possessore della fede di deposito congiunta alla nota di pegno ha diritto di richiedere che i prodotti depositati siano divisi in più parti a sue spese, e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede distinta colla relativa nota di pegno, in surrogazione del titolo complessivo ed unico che sarà ritirato ed estinto.

« Art. 13. La fede e la nota di pegno unite o separate sono trasferibili mediante girata che dovrà portare la data del giorno in cui è fatta.

« La girata dei due titoli fa fede del trasferimento della proprietà delle merci depositate; la girata della sola nota di pegno prova che le merci sono date in pegno al giratario, e quella della sola fede conferisce al giratario la facoltà di disporne, salvo i diritti del creditore munito della nota di pegno.

« Art. 14. La prima girata della nota di pegno deve

contenere il nome, cognome, qualità e domicilio del creditore; la dichiarazione della somma del credito per cui è fatta, degli interessi dovuti e della scadenza, e deve essere trascritta, con le dette dichiarazioni, sulla fede di deposito con la firma del titolare e del registro.

« Art. 15. Deve essere inoltre trascritta con le dichiarazioni accennate nel precedente articolo sopra il registro di cui è cenno all'articolo 9.

« Art. 16. Deve essere ancora trascritta con le dichiarazioni accennate nel precedente articolo sopra apposito registro nell'ufficio del magazzino generale.

« Art. 17. Prima della trascrizione prescritta dall'articolo precedente non ha effetto la costituzione del pegno rimpetto all'istituzione ed ai terzi.

« Se non sono identiche le dichiarazioni scritte sulla fede e sulla nota di pegno, quella che fu prima trascritta sul registro produce effetto legale sino al giudizio di falso.

« Art. 18. Così la fede come la nota di pegno possono essere girate in bianco. La girata in bianco conferisce al portatore i diritti del giratario. »

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io nulla avrei da opporre contro quest'articolo, che è stato aggiunto dalla Commissione; giacchè esso figurava in un progetto che ebbi l'onore di presentare al Senato.

Basta indicare questa circostanza, perchè si veda come, in principio, io sarei d'accordo colla Commissione. Però, per debito di lealtà, non posso tacere, come l'altro ramo del Parlamento si oppone a che siffatta questione, la quale ha forse una importanza più grande di quello che si attribuisce ad una legge che regola solamente i magazzini generali, venisse ad essere decisa incidentalmente.

Nell'altro ramo del Parlamento, l'ufficio centrale, che in una dotta relazione ebbe a trattare questo argomento, avvertiva come la questione della validità della girata in bianco, troverebbe la sua sede naturale nella discussione del Codice di commercio, e che allora si stabilirebbe, se sia opportuno di accettare il principio sancito dalla celebre legge germanica, il quale principio, come tutti sanno, ebbe il patrocinio dell'egregio Minghetti in una sua lettera indirizzata al guardasigilli, ed è stato anche accolto dalla Commissione incaricata della riforma del Codice di commercio.

L'ufficio centrale del Senato non fece opposizione a questo principio, ma diceva: perchè vogliamo stabilirlo adesso quasi per incidenza, mentre troverà la sua sede naturale nel Codice ?

TORRIGIANI, relatore. Chiedo di parlare.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. L'onorevole relatore, il quale si preoccupò anche di quanto è stato detto nell'altro ramo del Parlamento, soggiunge: badate che, questo principio, sarà certamente accolto nel Codice, ed allora, voi vi troverete nella necessità di modificare la legge presente. Quindi nella previsione sicura dell'accettazione di questa massima, è bene sta-

bilirla fin d'ora per i titoli emessi dai magazzini generali.

Io debbo osservare che realmentè, per quanto un principio sia stato accolto e da una Giunta legislativa e da egregi e valenti uomini, ciò non significa ancora che esso sia tradottò in legge, sebbene io preveda che ciò avverrà.

Io credo che il codice di commercio inserirà nelle sue disposizioni la validità della girata in bianco, e che in tal guisa le cambiali si considereranno quasi come un titolo al portatore, e che così sarà stabilita la stessa cosa per le fedi di deposito e le note di pegno dei magazzini generali. Quando si farà il nuovo Codice di commercio, trovando nel mercato codeste fedi di deposito e di pegno, il legislatore stabilirà quale debba essere il modo del trapasso; allo stesso modo che si è occupato anteriormente e delle cambiali e delle obbligazioni e delle azioni. Sicchè non sarà necessario ove il principio della girata in bianco sia convertito in legge, di dover ritornare di nuovo davanti al Parlamento per uniformare questa legge al Codice di commercio.

Al postutto la questione può già dirsi risolta dalla costante giurisprudenza che ha ammesso sempre la validità della girata in bianco; quindi chieggo alla Commissione se forse essa non creda conveniente di fare il sacrificio di questo articolo 18.

TORRIGIANI, relatore. Ciò non pertanto noterò che io non ho ancora interrogato i miei onorevoli colleghi, dai quali naturalmente dipenderò per sapere se ho da aderire al voto espresso dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio; ma mi compiaccio bensì di notare che nella sostanza siamo perfettamente d'accordo.

La questione è tutta quanta di opportunità. In altre parole, nella previsione che fra le riforme del Codice di commercio prossime ad essere stabilite, vi sarà pur questa la quale, noti la Camera, verrà tanto meglio in quanto che i fatti avranno già provato la necessità di adottarla, nella previsione dico, di quella riforma, la quale, se mi permette l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, è più giustificata dalla Camera di quello che non lo fosse dal Senato, perchè più noi andiamo avanti, io spero che il lavoro della riforma dovrà di altrettanto progredire e quindi ci troveremo in prossimità maggiore di quello che si trovasse l'altro ramo, il quale non credè di acconsentire per le ragioni dottamente espresse, all'avviso dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio, conviene non ci arrestiamo ad aspettare, ma procediamo fin da ora, su ciò che è essenzialmente connesso all'argomento che ci occupa.

E soggiungerò che, oltre le ragioni che io ho avuto l'onore di esporre nella mia relazione, testè combattute dall'onorevole ministro, io mi credo in dovere di aggiungere un'altra che mi pare di qualche peso.

Se noi siamo persuasi che all'apertura dei magaz-

zini generali e le fedi di deposito e le note di pegno verranno girate in bianco, dopo che alla presenza della Camera era stato proposto che si dovesse fare con una sanzione legislativa, di guisa che la violazione sarà ancora più flagrante, noi stabiliremo, mi si permetta il dirlo, qualche cosa di molto immorale. Che se poi l'onorevole ministro mi dicesse: niente affatto noi mettiamo un veto, e questo veto dovrà impedire le girate in bianco: in questo caso, mi permetta l'onorevole ministro di dirgli che noi facciamo un'opera nociva all'istituzione dei magazzini che vogliamo appunto stabilire.

Prego l'onorevole ministro a pensar bene a questa condizione di cose che mi sembra inevitabile.

Finchè il Codice di commercio non abbia provveduto, egli è qualche cosa che ripugna, al senso della Commissione il volere impedire che la girata in bianco abbia luogo, e per le fedi di deposito, e per le note di pegno; ciò mette un ostacolo a quell'istituzione che con tanto zelo il ministro d'agricoltura e commercio ha patrocinata sempre. Io credo che questa ragione dovrebbe persuadere invece l'onorevole ministro ad accettare l'innovazione che la Commissione ha creduto di dover fare nel progetto di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Valerio ha facoltà di parlare.

VALERIO. Io sono lieto, in primo luogo, di riconoscere che il progetto primo, presentato nei magazzini di deposito, come allora si nominavano, data dal 12 febbraio 1859, e fu presentato dall'onorevole Lanza. Questo per una rettificazione, poichè l'onorevole ministro di agricoltura e commercio l'ha domandata, e poichè io per mera dimenticanza non ne aveva fatto cenno.

Venendo alla questione attuale, io vorrei aggiungere alle molte e buone ragioni dette dall'onorevole nostro relatore ancora un'altra.

Il fondamento delle obbiezioni che faceva l'onorevole ministro di agricoltura e commercio è questo, che, quando si approverà il Codice di commercio, si introdurrà la girata in bianco per tutti gli oggetti, per tutte le carte di questa natura, tra cui le cambiali e le altre cose che toccano al credito, per le quali allora sarà il caso di provvedere. Ma io vorrei che si notasse che quella provvidenza che si aspetta dal Codice di commercio sarà una provvidenza generale che toccherà alle molte qualità di titoli a cui si può applicare la girata, e circa le quali sarà da esaminare se convenga più o meno di lasciare che si girino in bianco.

Io sono per la libertà, ed anche allora che venga proposta approverò questa disposizione generale. Ma qui specialmente si tratta di una girata in bianco, di una vendita in bianco per un caso speciale, per una merce determinata, depositata in luogo determinato, per cui abbiamo già fatta facoltà, coll'articolo undecimo, già approvato, che le fedi di deposito e le

note di pegno possono essere rilasciate in capo di un terzo od all'ordine di lui; la quale disposizione accostasi già molto alla girata in bianco.

Io non vedo la ragione che veramente colleghi questa questione speciale delle fedi di deposito, o delle note di pegno da girarsi in bianco nei magazzini generali, colla questione generale che si avrà da decidere quando venga il Codice commerciale.

Io spero che, quando verremo al Codice commerciale, la pratica ed i sentimenti di libertà che prevalgono ora dappertutto in queste questioni vinceranno; ma non vorrei che oggi ci preoccupassimo di quella questione generale. Ora si tratta di una questione speciale molto determinata, molto precisa, in cui, come ha detto benissimo l'onorevole Torrigiani, non si può fare a meno di questa girata in bianco. Contentiamoci adunque di lasciare, poichè vogliamo queste istituzioni, ai magazzini generali ciò di cui abbisognano; e non rinandiamo la questione ad un'epoca che non sappiamo se sarà vicina o lontana. Tutti sanno che tempo ci vuole a fare i Codici.

Mi permetta quindi l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio che io mi unisca alla Commissione per pregarlo a voler lasciare che questa disposizione, che egli stesso ha già proposto nel suo primitivo progetto presentato al Senato, sia ristabilita nella legge.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Come io ho già osservato, in sostanza non ci può essere opposizione perchè è questa una proposta che io stesso ho avuto l'onore di fare; è, come diceva l'onorevole relatore, piuttosto una questione di opportunità il vedere se forse non si crei un ostacolo di più a che questo progetto sia finalmente convertito in legge.

MINGHETTI. Domando la parola.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Giacchè ho la parola, osserverò che non sussistono le obiezioni che si fecero valere dall'onorevole relatore.

L'onorevole relatore faceva avvertire il grave danno che deriverebbe se voi respingeste questo articolo; voi verreste, a parer suo a condannare la girata in bianco, e la pratica invece violerebbe questo vostro precetto.

Prego l'onorevole relatore di notare che, se si accogliesse il desiderio che io sottopongo alla Camera, la legge si asterrebbe dal pronunziarsi su questa materia e quando nulla essa stabilisce non vi può essere trasgressione.

Ecco quale è il fondamento del mio ragionare.

Osserverò poi all'onorevole Valerio che, mentre credo sia conveniente di adottare il principio della girata in bianco, considerando i titoli de' quali discorriamo come titoli al portatore, per cui si debba fare la consegna delle merci o del danaro che essi rappresentano a coloro che ne sono materialmente in possesso, io non trovo poi che sia assolutamente indispensabile di ammettere la validità della girata in bianco.

I magazzini generali possono benissimo funzionare,

anche laddove sia prescritto quando si fa questo contratto di trapasso, tanto della fede di deposito, quanto della fede di pegno, di scrivere il nome tanto del girante che del giratario. Sarà un piccolo disturbo di più, ma non credo esatto ciò che diceva l'onorevole Valerio che sia assolutamente necessario di stabilire che queste fedi debbano poter essere girate in bianco, o per dir meglio, che si abbiano a considerare come titoli al portatore. Credo che i magazzini generali possano procedere anche senza questa condizione.

Ciò detto, non insisto ulteriormente e mi rimetto al giudizio della Camera.

MINGHETTI. (Della Giunta) Come ha detto benissimo l'onorevole ministro, siamo in massima d'accordo. Dirò anzi, e mi piace il notarlo, che il Senato medesimo ha espresso un'opinione favorevole a questo concetto. Per conseguenza la questione è d'opportunità.

Ben dice altresì l'onorevole ministro che il non parlare di questa materia nulla pregiudica per l'avvenire, ma confesso che il pensiero della Commissione è stato quello di stabilire sin d'ora una disposizione che si desidera e si spera divenga in forza di diritto comune.

Ad ogni modo se non avessimo modificato alcun altro articolo della redazione approvata dal Senato, la Commissione sarebbe dispostissima ad accettare la proposta dell'onorevole ministro, perchè in questo caso la proposta di legge non dovrebbe più ritornare al Senato, ma siccome abbiamo già modificato alcuni articoli, crediamo di dovere insistere, persuasi che il Senato il quale in massima accolse il pensiero, non vorrà farci il viso delle armi se l'abbiamo sin d'ora attuato.

CARUSO. Nel Codice di commercio è stabilito il principio che la girata in bianco sia una girata irregolare, il cui effetto non è altro che di ritenere il possessore di una lettera di cambio come un procuratore del girante, oppure del primo trasmettente. È generale il desiderio che questa disposizione sia per essere riformata in modo da lasciare maggior libertà alle operazioni commerciali. Se in questa proposta di legge determineremo che gli atti relativi ai magazzini generali sono atti di commercio, se in effetto la istituzione di questi magazzini e l'esercizio dei medesimi non è che un esercizio di mercatura, noi dobbiamo sottoporci alle regole del Codice di commercio; ed allora non avremo in coloro i quali venissero con una girata senza nome che dei mandatari dell'ultimo girante o del primo trasmittente; e tali mandatari dispongono come padroni degli effetti depositati e posti in pegno. Sotto questo punto di vista mi parrebbe che questione non si dovesse fare, e che dovesse ammettersi l'articolo 18, secondo la proposta della Giunta. Questa non fa che anticipare la riforma del Codice di commercio, nel senso che si conceda tanta latitudine al giro degli effetti commerciali.

Togliendosi ora l'articolo in disputa, l'effetto sa-

rebbe unicamente di lasciar in vigore le regole comuni del Codice di commercio, e gettare il dubbio se fosse vietata la girata in bianco.

Dunque io credo che la discussione non debba prolungarsi di più, tanto perchè sia inutile che si tolga, quanto perchè si verrebbe a pronunziare un implicito verdetto di proibizione contro la girata in bianco universalmente aspettata e nell'esecuzione della legge in esame assai desiderato che fosse apertamente e letteralmente autorizzata dalla legge.

PRESIDENTE. Siccome l'onorevole ministro ha già dichiarato che non insiste nella sua opposizione, porrò ai voti l'articolo 18, che rileggo :

« Così la fede come la nota di pegno possono essere girate in bianco.

« La girata in bianco conferisce al portatore il diritto del giratario. »

(È approvato.)

(Sono quindi approvati senza discussione i seguenti otto articoli:)

« Art. 19. La girata della nota di pegno che non esprime la somma del credito impegna tutto il valore della merce a favore del terzo possessore di buona fede, salvo il ricorso contro chi di ragione, del titolare o del terzo possessore della fede di credito che avessero pagata una somma non dovuta.

« Art. 20. Tranne i casi di smarrimento delle fedi di deposito e delle note di pegno, di controversia nel diritto di succedere, e di fallimento o cessione di beni, non si ammetterà pignoramento, nè sequestro, nè altra opposizione o vincolo qualsiasi sulle cose depositate nei magazzini generali.

« Art. 21. Il possessore di una fede di deposito separata dalla nota di pegno può ritirare la merce depositata anche prima della scadenza del debito per cui fu costituita in pegno, versando nel magazzino generale il capitale e gl'interessi del debito, calcolati sino alla scadenza.

« Questa somma sarà pagata al possessore della nota di pegno contro restituzione della medesima.

« Art. 22. Il possessore della nota di pegno non pagata alla scadenza, dopo averla protestata secondo le disposizioni del Codice di commercio relative ai biglietti all'ordine, può, otto giorni dopo, compreso quello del protesto, far vendere il pegno agli incanti senza forme giudiziarie.

« Il girante che abbia pagato il possessore è surrogato nei suoi diritti e può far procedere alla vendita otto giorni dopo la scadenza e senza obbligo di costituzione in mora.

« Art. 23. La vendita a causa del non seguito pagamento non può essere sospesa per fallimento, nè per morte del debitore, nè per altra causa qualunque di sospensione dei suoi pagamenti.

« Art. 24. Il possessore della nota di pegno esercita il suo diritto sul prezzo del pegno e sulle somme che

lo rappresentano in tutto od in parte dipendentemente da assicurazione.

« I soli crediti che hanno prelazione sopra esso sono quelli dei diritti di dogana o dazi dovuti sul pegno, di tassa sulla vendita e delle spese di deposito, di custodia, di conservazione e salvamento.

« Se vi è residuo, rimane in deposito nella cassa del magazzino generale a disposizione del possessore della fede.

« Art. 25. Il possessore di una nota di pegno non può agire contro i beni del debitore, nè contro i giranti responsabili solidariamente per titolo di garanzia, se prima non ha sperimentata la sua azione sul pegno.

« I termini stabiliti dal Codice di commercio per agire contro i giranti, corrono dal giorno in cui è compiuta la vendita della merce.

« Art. 26. Il possessore della nota di pegno perde ogni azione contro i giranti, se fra quindici giorni dal protesto non avrà curato di far vendere la merce data in pegno.

« La mancanza di protesto e la scadenza dei detti termini perimono ogni diritto del possessore contro i giranti della nota di pegno, però rimane salvo il suo diritto contro il primo debitore e contro i giranti della fede di deposito, e tale diritto, rispetto alla prescrizione, è regolato dalle disposizioni del Codice di commercio riguardanti gli effetti cambiari.

« Art. 27. Colui che perde una fede di deposito può ottenere, per ordinanza del tribunale di commercio, mediante cauzione e prova della proprietà del titolo perduto, che il magazzino depositario gli rilasci una seconda fede, previa pubblicazione nel foglio destinato agli annunci giudiziari del luogo, e dopo che sia spirato il termine indicato nell'ordinanza per fare opposizione al rilascio della nuova fede.

« Colui che perde una nota di pegno può nel modo stesso ottenere dal tribunale che ordini a suo favore il pagamento della somma dovutagli, come se fosse nelle sue mani la nota di pegno perduta, previa però la pubblicazione come sopra e la intimazione dell'ordinanza di pagamento, la quale egli deve fare al magazziniere ed al primo debitore con elezione di domicilio nel comune in cui risiede il tribunale.

« Il debitore può opporsi alla ordinanza con citazione a breve termine, e, per decreto del presidente, anche ad ore.

« Sulla opposizione del debitore o del magazziniere sarà pronunziato senza indugio nella stessa udienza, e la sentenza avrà esecuzione non ostante opposizione ed appello, e senza cauzione.

« La pronunzia potrà ordinare provvisoriamente il deposito della somma ricavata dalla merce venduta. »

MINGHETTI. La Commissione proporrebbe che all'ultimo comma di quest'articolo invece di dirsi: « La pronunzia potrà ordinare, ecc. » si dicesse: « Essa

potrà ordinare, ecc. ; » poichè si riferisce appunto alla sentenza che è indicata nel paragrafo precedente.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, la Commissione propone che all'ultimo comma dell'articolo 27 invece di dire *La pronunzia*, ecc., si dica: *Essa*, ecc.

Pongo ai voti l'articolo 27 con questa modificazione. (È approvato.)

« Art. 28. La vendita volontaria o forzata ai pubblici incanti delle merci depositate nei magazzini generali si farà senza autorità di giudice e senza formalità di giudizio con la sola assistenza di un mediatore pubblico o di un notaio, designato dalla Camera di commercio del luogo. »

(È approvato.)

« Art. 29. Gli incanti dovranno essere iscritti in apposito registro nell'ufficio del magazzino generale, con l'indicazione del numero delle partite, della natura e quantità della merce e del prezzo d'asta, del giorno, ora e condizioni della vendita. »

« Cinque giorni prima dell'incanto ne sarà fatta notificazione con le indicazioni di cui sopra e con quella del giorno e luogo dell'incanto nel foglio destinato agli annunci giudiziari della provincia, e per affissione alla porta dell'ufficio e del deposito del magazzino generale, della Borsa, del tribunale di commercio, della Camera di commercio e del municipio. »

« Due giorni almeno prima della vendita il pubblico deve essere ammesso ad esaminare e verificare la mercanzia, al quale effetto si devono fare a chicchessia le maggiori facilitazioni. »

(È approvato.)

« Art. 30. Le spese degli incanti, compresi i diritti indicati all'articolo precedente, sono a carico dei magazzini generali, i quali potranno esigere un diritto non eccedente una lira per ogni cento lire sui prodotti delle vendite. »

(È approvato.)

« Art. 31. Tutti gli istituti di credito possono ricevere le note di pegno dei magazzini generali, regolarmente girate, in surrogazione di una delle firme che si richiedono dai loro statuti per le anticipazioni e per gli sconti degli effetti di commercio, quando due sono le firme volute, e in surrogazione di due firme quando gli statuti vogliono tre firme. »

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io sono costretto a prendere la parola sulla soppressione del secondo capoverso dell'articolo 29, ora 31.

Non entrerò adesso nella gravissima questione che è stata per tanto tempo dibattuta, e che lo è ancora attualmente, se i magazzini possano fare anticipazioni sopra le mercanzie in essi depositate, questione che, come conosce assai bene la Camera, è stata sostenuta in diverso senso da uomini molto valenti; giova però ritenere come i ministri Lanza, Manna, Cordova, e direi anche l'onorevole Minghetti credessero che non vi fosse nessun ostacolo, nessun inconveniente a che i

magazzini potessero fare anticipazioni sulle merci in essi depositate. L'onorevole Minghetti se ha proposto la proibizione, non lo ha fatto perchè credesse che vi fosse incompatibilità di ufficio tra il magazziniere e chi anticipa somme sulle merci; ma per altri motivi, e specialmente per la questione dell'autorizzazione governativa, che proponeva di sopprimere; ma, in sostanza, parmi che egli fosse d'accordo colle massime adottate dagli altri ministri. Ho sotto gli occhi la sua relazione, e parmi che ciò sia evidente. Ad ogni modo, parecchie persone valentissime e versate in questa materia non hanno, ripeto, veduto il minimo inconveniente nella facoltà data ai magazzini generali di fare anticipazioni sulle merci in essi depositate. La mancanza di questo divieto in Inghilterra non ha mai dato luogo a gravi sconci.

Però è opportuno ritenere come la Commissione parlamentare la quale aveva fatto tesoro degli studi preliminari degli uffici di questa Camera, e della quale fu relatore l'onorevole Valerio, avesse opinato in un senso contrario, proponendo invece che si dovesse proibire ai magazzini di fare queste anticipazioni.

Questo è il sistema che vige attualmente anche in Francia, contro il quale però insorsero numerose le Camere di commercio. Ma son queste tutte cose sulle quali è inutile insistere adesso e far dissertazioni, perchè le ragioni dell'uno e dell'altro sistema, ampiamente risultano dalle relazioni che vennero già presentate, ed anche da quella elaborata dal mio amico, l'onorevole Torrigiani. Si ritenga adunque che è una questione la quale ha sostenitori tanto in un senso quanto nell'altro.

Allorquando io presentai il progetto al Senato del regno, per un legittimo ossequio alla Giunta di questa Camera, proposi che si interdicesse ai magazzini generali di fare questa operazione; ma devo dire che la pubblica opinione si è manifestata in senso contrario, come lo provano diverse petizioni giunte al Senato.

L'ufficio centrale dell'altro ramo del Parlamento ha sostenuto con molta forza d'argomenti che conviene permettere ai magazzini generali di fare queste anticipazioni. E questo concetto dell'ufficio centrale è stato votato dal Senato. Ora la Commissione propone di sciogliere la questione col silenzio.

Io mi credo in debito di far presenti alla Camera alcune osservazioni sopra questo modo strano (mel permetta l'onorevole mio amico Torrigiani) di risolvere il problema.

VALERIO. Chiedo di parlare.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Quando vi ha una questione, e vi ha chi è d'avviso che si debba permettere una operazione e chi lo nega, se nulla si dice, quale ne sarà la conseguenza?

Si dovrà intendere permesso ai magazzini generali di fare le anticipazioni, oppure no?

È questa una questione nella quale mi credo in certo

modo disinteressato ; io era anche in ciò d'accordo con l'onorevole Valerio, ed ho ceduto al voto dell'ufficio centrale per mera condiscendenza ed onde far sì che questo progetto il quale da parecchi anni si trascina dall'uno all'altro ramo del Parlamento venisse finalmente convertito in legge.

Io credo però conveniente che un tema che si agita anche nel campo della scienza, trovi la sua pratica risoluzione, onde non nascano poi degl'inconvenienti, nè si venga un giorno a dire: il Parlamento non ha deciso se ciò sia vietato oppure no. Può o non può il Governo, ove a lui spetti ingerirsene, riconoscere o no la facoltà di cui si tratta ?

L'onorevole relatore dice: ha egli mestieri occuparsi di questo ? Lasciamo alla libertà la soluzione del problema. E parmi che la stessa cosa dicesse anche sull'esordire di questa discussione il mio amico Valerio. Gli amministratori dei magazzini, diceva egli, i commercianti, sapranno ben essi risolvere la questione. Anzi, soggiungeva, essi saranno trascinati dalla necessità di far prosperare i loro stabilimenti ad interdirti queste operazioni.

Se intendete in questo modo la cosa, parmi che potreste accettare il progetto quale venne votato dal Senato e non trovo nessuna necessità di sopprimere questo alinea, nel quale è detto che i magazzini generali faranno o non faranno, secondo che credono di loro convenienza, queste operazioni. Quale inconveniente trovate nel lasciare sussistere questa disposizione ? Le amministrazioni dei magazzini generali al pari di ogni altro individuo *possono* fare anticipazioni sulle merci depositate.

Dal momento che si dice che *possono* farle, non ne viene però la conseguenza che *debbano* farle.

Se quindi, come dice l'onorevole Valerio, la logica del credito condurrà le amministrazioni ad interdirti questa facoltà, ne verrà la conseguenza che non ne useranno.

Io credo che debba uscire da questa discussione un concetto netto e preciso, e che non dobbiamo lasciar sussistere alcun dubbio.

Se la Commissione mi dice nettamente: sopprimiamo questo articolo, perchè io non dubito che, se i magazzini generali vorranno esercitare cotesta facoltà, nessuno potrà inibirli; non accordiamo un permesso non necessario, perchè, dal momento che la legge non lo vieta, non rimane alcun ostacolo all'esercizio di un diritto che è di dominio comune; allora io potrei associarmi colla Commissione. Io così prenderei atto delle dichiarazioni della Commissione, e risulterebbe da questa discussione che non si è più votato l'alinea quale venne introdotto dal Senato, perchè si credeva inutile di dire che i magazzini generali avevano una facoltà che possiedono per loro natura.

In tal guisa credo si possa accettare la soppressione

dell'alinea, ma non crederei si potesse annuirvi quando rimanesse un equivoco.

Questa è la dichiarazione che io mi credevo in obbligo di fare, perchè, se io accetto la soppressione proposta dalla Commissione, egli è unicamente perchè ritengo che, a giudizio della Commissione, sia inutile di accordare una facoltà, la quale non è contrastata da nessuna disposizione di legge.

È ben inteso che i magazzini generali, ove lo vogliono, possono fare le anticipazioni, salva sempre la dovuta autorizzazione, quando essa sia richiesta dall'indole della società che si propone di esercitare i magazzini.

Io pregherei allora l'onorevole relatore di darmi una categorica risposta, sì che risulti dalla discussione quale sia il vero concetto che ci anima.

PRESIDENTE. L'onorevole Valerio ha facoltà di parlare.

VALERIO. Aspetto la risposta della Commissione che forse può abbreviare la discussione.

PRESIDENTE. Parli dunque l'onorevole relatore.

TORRIGIANI, relatore. In grandissima parte, io sono lieto di dire alla Camera, che la Commissione si trova d'accordo col signor ministro. Egli certamente vorrà concedermi che il mettere cose inutili nelle leggi, molte volte conduce a fare cosa funesta.

Ecco dunque come il silenzio sia abbastanza giustificato. Esso corrisponde a lasciar libera la facoltà ai magazzini generali di fare o non fare anticipazioni; però la soppressione, a senso della Commissione, ha una portata molto maggiore, e questa si è di evitare che il magazzino generale possa diventare un istituto privilegiato di fronte a quegli istituti, i quali, per essere facoltizzati a far anticipazioni, il che vuol dire a fare vere operazioni di credito, devono essere necessariamente autorizzati. Ora, siccome il magazzino generale, per principio della legge, sfugge a questa autorizzazione, a giudizio della Commissione è inutile accordare una facoltà, la quale non è contrastata, quasi per creare una posizione privilegiata.

Or dunque, oltre alla ragione del silenzio a cui la Commissione si accosta, vi è anche l'altra così bene espressa dall'onorevole ministro che è importantissima, di non usare due pesi e due misure.

E però, mentre la Commissione è lieta di accostarsi all'opinione del signor ministro, essa crede ancora di aggiungere un'altra ragione, la quale mi pare che abbia un peso speciale per determinare il voto favorevole della Camera alla proposta soppressione.

VALERIO. Io desidererei sapere se l'onorevole ministro accetta ora la soppressione, perchè, sebbene avessi molte cose a ridire all'onorevole ministro, non vorrei far perdere tempo alla Camera, quando la conclusione riuscisse ad una redazione concorde alle idee della Commissione, le quali sono pure le mie.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io dichiaro formalmente, perchè è necessario che si dissipino tutti quanti gli equivoci...

MINGHETTI. Domando la parola.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. E questo lo dico specialmente all'onorevole Valerio, che è stato valido campione di un'idea, la quale forse non è quella attualmente difesa dalla Commissione.

Io accetto la soppressione con questo significato, che il permesso che si vuole concedere ai magazzini generali di poter fare delle anticipazioni sulle merci depositate, è inutile, perchè ognuno può fare sempre tutto quello che la legge non vieta; e siccome non vi è alcuna legge che lo impedisca, così è evidente che si potrà permettere ai magazzini generali di accordare anticipazioni. Dico permettere, perchè non credo che convenga qui pregiudicare la questione della autorizzazione governativa per le società anonime.

E questo lo dico anche per meglio chiarire come accetti alcune delle ultime parole dell'onorevole relatore.

Egli diceva: i magazzini generali sfuggono all'autorizzazione. Intendiamoci. È detto negli articoli già votati che i magazzini generali possono essere creati da persone, società e corpi morali.

TORRIGIANI, relatore. Società.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Se sono persone che li fondano, è evidente che non è necessario il decreto di autorizzazione governativa; trattandosi di società, bisogna distinguere se sono società di responsabilità illimitata, società in accomandita senza azioni, le quali non hanno mestieri, secondo la legge, di autorizzazione governativa. Basterà che esse unicamente osservino le formalità prescritte dalla presente legge; ma se il magazzino generale verrà istituito da una società anonima o da una società in accomandita per azioni, siccome, secondo le leggi vigenti, queste società non possono esistere se non in seguito dell'autorizzazione sovrana, è evidente, in questo caso, che queste società non potranno essere riconosciute senza che intervenga il decreto sovrano di autorizzazione.

Questo io lo dico per lasciare impregiudicata una questione che sarà, lo spero, risolta diversamente quando si tratterà del Codice di commercio. Allora troverà acconcio campo la discussione della convenienza dell'autorizzazione governativa o di altri sistemi; per ora è forse inutile entrare in questo soggetto. Credo però opportuno avvertire che fino ad ora non rimangono pregiudicati i diritti che competono al potere esecutivo circa il riconoscimento delle società anonime ed in accomandita, ove anche abbiano per iscopo la erezione dei magazzini generali.

VALERIO. Siamo dunque intesi che Commissione e Ministero ammettono la soppressione di quella parte dell'articolo.

Mi permetta allora la Camera solamente poche pa-

role, tanto per non lasciare che l'opinione, che ho sempre sostenuta e che ancora sostengo, non sia pregiudicata, direi, davanti all'opinione pubblica.

L'onorevole ministro ricorderà che, quando io ho proposto la proibizione, l'ho proposta d'accordo colla Commissione del 1864, soltanto perchè noi avevamo trovato nel progetto la permissione. Anche allora la mia opinione l'ho dichiarata perfettamente concorde con quella della Commissione attuale, cioè che il meglio era di lasciare la libertà; perchè, data la libertà, la logica inesorabile del credito, come diceva nel 1864, e come oggi ripeto, avrebbe decisa la questione nel suo vero senso.

E qui mi permetta l'onorevole ministro che solamente gli noti che mi ha fatta sorpresa l'affermazione sua che in Inghilterra le società dei *docks* facciano delle anticipazioni sulle merci che ricevono in deposito.

In Inghilterra nessuna disposizione di legge nè vieta, nè permette. Ma colà, per quanto a me risulta (e l'assicuro che ho cercato di studiare cotesta questione sotto tutti i suoi aspetti, e di raccogliere le maggiori informazioni possibili), in Inghilterra, dico, io non conosco società di *docks* che accomuni la qualità di depositario delle merci con quella d'istituto di credito il quale faccia operazioni commerciali, anticipazioni o simili sulle merci che essa stessa tiene in deposito. In quel paese dove la logica del credito ha pieno e libero sviluppo cotale errore sarebbe ben tosto scontato. Perocchè nessuno più porterebbe la sua merce nei depositi di cotale società, nessuno più farebbe operazioni sopra le merci che fossero depositate presso la medesima.

Quanto alla Francia è vero che nella legge francese c'è la proibizione; o se non c'è la proibizione assoluta, almeno si domanda un decreto del Governo per permetterlo.

È pur vero che quando si fece, alcuni anni or sono, un'inchiesta si ebbero varie Camere di commercio ed anche non poche case commerciali che opinarono si dovesse accordare tale facoltà; ma è vero pure che molte Camere di commercio vi si opposero, ed è anche vero che il decreto non venne mai, e che la questione è ancora sospesa. Gli ultimi lavori che si fecero in proposito tendono a risolvere la questione in senso negativo.

Queste cose ho detto per non lasciare pregiudicare una questione di grande importanza, e per ripetere ancora una volta al mio paese che sarebbe grande errore per parte dei magazzini generali lo abbandonare le funzioni che sono loro proprie, per ingerirsi negli interessi dei compratori o dei depositanti.

Non ho altro a dire.

MINGHETTI. L'onorevole ministro molto saviamente diceva che è bene intendersi chiaramente su questo punto, e che è bene specificare il senso che si vuole attribuire a questa disposizione. Lo farò tra breve, e

spero che c'intenderemo coll'onorevole ministro; ma mi è d'uopo dire prima alcune parole sopra un'idea enunciata da esso ultimamente, e che non mi pare consoni con quella della Commissione. Egli dice che, se il magazzino generale vuol fondarsi da una società anonima o in accomandita per azioni, ha bisogno, secondo la regola stabilita dall'articolo 156 del Codice di commercio, dell'autorizzazione governativa, ed i suoi statuti debbono, per conseguenza, essere approvati dal Ministero. Ora noi crediamo che questo non sia conforme allo spirito della legge; una volta che si sono adempite tutte le formalità di cui parla l'articolo precedente, non c'è più bisogno di permesso governativo, qualunque sia la natura della società che istituisce il magazzino.

Quanto alla questione della quale ora particolarmente ci occupiamo, credo di avere espresso altra volta un'opinione alquanto diversa da quella che l'onorevole ministro ha ricordato. Io sono di avviso che il magazzino generale non deve fare anticipazioni sulla merce. Questa è un'opinione mia. Ma che cosa ha detto la Commissione? Ha detto: una società o un individuo fonda un magazzino generale; perciò egli non acquista il diritto di fare anticipazioni sulle merci. Se vuole farle, egli dovrà sottoporsi a quelle condizioni medesime né più né meno, che se non avesse il magazzino generale. Perciò era sembrato alla Commissione che la frase di cui il Senato si è servito, potesse lasciar luogo ad un poco d'ambiguità, e che il meglio fosse togliere interamente ogni formola. Resta inteso, secondo noi, che il fondare un magazzino generale, non dà il diritto di fare anticipazioni sulle merci, e che chi vorrà fare questa distinta operazione dovrà seguire la procedura che segue qualunque altro non abbia magazzino generale. Ecco il senso ed i limiti della proposta della Commissione.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io accetto l'interpretazione che dà l'onorevole Minghetti, e, ripetendo anche io una frase di cui si è già fatto uso, « siamo ben chiari, » dirò: quali sono le conseguenze che ne vengono? Il concetto dell'onorevole Minghetti si è questo: chiunque istituisce un magazzino generale, ove voglia fare anticipazioni, non trova ostacolo nella presente legge, ma deve sottostare al diritto comune; ed io dico allora: il magazzino generale è fondato da un individuo, e quando vuole anche accordare anticipazioni sulle merci, siccome il diritto comune non glielo proibisce, potrà farlo.

Se il magazzino è fondato da una società a responsabilità illimitata, di quelle insomma che non hanno mestieri di questa autorizzazione, quando delibera di fare delle anticipazioni sulle merci, non potrà riceverne inibizione. Se verrà invece una società anonima la quale sia stata eretta per decreto reale, egli è inteso che per fare codesta operazione dovrà ottenerne la facoltà, dovrà presentare i suoi statuti all'approva-

zione sovrana, perchè qualunque società anonima la quale voglia funzionare, deve ottenere l'autorizzazione governativa.

Dal momento che siamo tutti d'accordo in questa interpretazione, e che si crede necessaria, per dileguare ogni dubbio, la soppressione di questo comma, io accetto la soppressione.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione mantiene la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 32 e l'onorevole ministro non si oppone.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Vorrei però ancor fare una dichiarazione. (*Parli! parli!*)

L'onorevole Minghetti, mi erano sfuggite queste sue parole, disse dapprima, che veramente non era d'accordo col ministro attuale quanto alla necessità dell'autorizzazione sovrana; che la Commissione opinava come, ogniquale volta una società, un individuo o un corpo morale avessero osservate le prescrizioni che sono stabilite da questa legge, le quali non sono altro che quelle di mandare gli statuti per triplice originale alla Camera di commercio, al tribunale di commercio, al Ministero di agricoltura e commercio, e farli comparire nel giornale ufficiale, non fosse più necessaria altra autorizzazione.

Io non posso assolutamente ammettere questo concetto. Questa è un'altra anticipazione che l'onorevole Minghetti voleva fare sulle riforme che ci proponiamo d'introdurre nel Codice. Ma egli, se non erro, nel progetto che aveva presentato aveva scritto chiaramente che non era necessaria l'autorizzazione governativa per i magazzini generali. Ora, quando ho presentato il progetto al Senato del regno, mentre tenni grandissimo conto degli studi dell'onorevole Minghetti, non ho però creduto conveniente di proporre questa disposizione e questa anticipazione, ed ho creduto che la questione della necessità dell'autorizzazione governativa per le società anonime troverebbe la sua soluzione nella discussione del Codice di commercio.

L'onorevole Minghetti crede che si debba accelerare una soluzione già adottata dalla Francia e dall'Inghilterra.

Anche coll'onorevole Raeli, mio collega, eravamo caduti d'accordo che convenisse pronunziare l'abolizione di questa autorizzazione governativa; ma bisognava guardare alle conseguenze che ne venivano; conveniva, cioè, stabilire altri congegni, altri sistemi che possano garantire anche meglio il pubblico.

Questa è una grave questione, la quale è attualmente sottoposta alla Commissione che si occupa della elaborazione del Codice di commercio, ed io credo che non convenga pregiudicarla. Uguale opinione ho sostenuto poco fa rispetto alla girata in bianco.

La Commissione non dice menomamente che si voglia abolire l'autorizzazione governativa per le società anonime in accomandita. Forse si verrebbe a questa conseguenza, alla quale accenna l'onorevole Minghetti,

se fosse votato l'articolo 34 della Commissione, come essa lo ha proposto, con alcune modificazioni, le quali farebbero sì che implicitamente si accetterebbe il principio di abolire l'autorizzazione governativa per le società che si propongono di stabilire magazzini generali; ma, come ebbi già a dirlo all'onorevole relatore, io non potrei accettare la modificazione proposta all'articolo 34. Però questa questione potremo forse trattarla meglio che non adesso, quando si discuterà quell'articolo.

Io ho creduto conveniente di non lasciar passare adesso le parole dell'onorevole Minghetti senza fare le mie riserve, giacchè, dico, è ferma intenzione non solamente del ministro che parla, ma anche degli altri ministri, e credo specialmente dell'onorevole guardasigilli, il quale vede che questo è un argomento d'indole generale e che non può essere risoluto per incidente, è ferma intenzione del Ministero, che non venga per ora minimamente intaccata nè pregiudicata la questione dell'autorizzazione governativa.

Mi riservo poi di ritornare su questo soggetto all'articolo 34.

PRESIDENTE. L'onorevole Minghetti ha facoltà di parlare.

MINGHETTI. Poichè così piace all'onorevole ministro, rimanderemo all'articolo 34 questa discussione, ed allora sarà il caso di spiegarci. Pel momento e per l'articolo attuale resta inteso chiaramente, che la fondazione di un magazzino generale non dà il diritto di fare anticipazioni sulle merci, ma chi volesse farlo deve sottoporsi al diritto comune.

PRESIDENTE. Premesse queste dichiarazioni, la Commissione mantiene la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 31; soppressione alla quale il Ministero non si oppone.

Pongo dunque ai voti l'articolo 31, composto soltanto del primo comma.

(È approvato.)

« Art. 32. I magazzini rispondono verso l'erario pubblico dei diritti e dei dazi dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito.

« Essi sono sottoposti ai regolamenti che potranno imporsi dall'amministrazione delle gabelle, previo decreto reale, sentito il Consiglio di Stato. »

Il signor ministro accetta questa nuova redazione della Commissione?

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. L'accetto.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 32.

(È approvato.)

« Art. 33. Le fedi di deposito e i loro duplicati, fino a che non siano girati, sono indistintamente soggetti alla tassa fissa di bollo di lire due da applicarsi col mezzo di una marca corrispondente e che terrà luogo di ogni altra tassa di bollo e registro.

« Le stesse fedi e le note di pegno che debbono essere girate sono prima sottoposte al bollo graduale

prescritto all'articolo 26 della legge 19 luglio 1868, n° 4480, da liquidarsi in ragione della somma per cui sono girate, e con imputazione, quanto alle fedi di deposito, della tassa fissa di bollo già pagata. »

(È approvato.)

« Art. 34. Le operazioni contemplate dalla presente legge sono atti di commercio. »

(È approvato.)

« Art. 35. Le Camere di commercio verificano se all'atto della costituzione dei magazzini generali siano state adempite le prescrizioni degli articoli 2, 3 e 4 e, in caso di mutazioni, quelle volute dall'articolo 5. »

La Commissione propone di sopprimere il resto dell'articolo ministeriale, cioè le seguenti parole: « a meno che i magazzini non siano istituiti da società, per l'esistenza e costituzione delle quali si richieda l'autorizzazione sovrana. »

Il signor ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Mi avveggo adesso che nella soppressione di queste ultime parole sta rinchiusa una gravissima questione; io l'avevo quasi indovinato, ma, dico la verità, non avendo il relatore chiaramente accennata la cosa nel suo pregevole lavoro, forse poteva indurmi in qualche errore; ad ogni modo, poichè si sa che cosa significa la soppressione di queste parole « a meno che i magazzini non siano istituiti da società, per l'esistenza e costituzione delle quali si richieda l'autorizzazione sovrana, » proposta dalla Commissione, è bene che la Camera, prima di prendere una deliberazione in proposito, conosca che si tratta di soggetto sommamente grave. La questione che divide attualmente il Ministero e la Commissione è questa: pei magazzini generali, quand'anche siano eretti da società anonime, è egli mestieri o no che intervenga l'autorizzazione sovrana? Signori, in principio io potrei essere d'accordo colla Commissione. Lo è stato già l'onorevole mio predecessore, come dimostra la lettera che ha indirizzata al guardasigilli il dì 11 ottobre 1869.

Anchorio, allorquando ebbi l'onore di conferire in proposito col predecessore dell'attuale guardasigilli e di esprimere il mio modo di vedere alla Commissione del Codice di commercio, ho creduto che l'autorizzazione governativa, come attualmente si imparte (e credo poterlo dire, signori, perchè da diciotto mesi accordo continuamente autorizzazioni alle società le quali si fondano o modificano i loro statuti), non sia davvero una grande garanzia. Quindi è conveniente di sostituire qualche altro congegno, o un ufficio di registrazione o qualche altra cosa che garantisca in modo migliore il pubblico. Non è però ora il caso di entrare in questa, che è sicuramente gravissima discussione; in questa discussione fatta in altri luoghi, fatta in Inghilterra, fatta in Francia, e la quale terminò sempre col constatare che doveva abolirsi l'autorizzazione governativa riguardo alla creazione ed all'autorizzazione

delle società commerciali. Ma quello che io ho sempre creduto, o signori, si è che questa controversia trovasse la sua sede opportuna e dovesse essere svolta con tutta la maturità davanti al Parlamento, allorquando si sarebbe trattato dell'approvazione del nuovo Codice di commercio. La discussione di questo soggetto si fa ora avanti la Commissione del Codice di commercio, ed io credo che essa abbia già accolto il sistema liberale. Ciò vuol dire che fra non molto (perchè speriamo che questo Codice sarà presto presentato) noi vedremo proporre l'abolizione dell'autorizzazione governativa, ed allora decideremo che cosa convenga sostituire alle disposizioni che sono in vigore, perchè, quando si tratta di creare degli enti morali, delle persone fittizie che hanno dei diritti e possono impegnare e travolgere le fortune e gli averi di altre persone, egli è pur conveniente che esistano delle serie guarentigie.

Io crederei dunque cosa assolutamente inopportuna che una questione di sì grave importanza venisse decisa incidentalmente, come si farebbe ora, con un voto il quale forse potrebbe essere non abbastanza ponderato, tanto più, signori, che siffatta questione non è stata trattata nemmeno nella relazione.

Lo ripeto ancora una volta: io convengo che sarà bene di togliere l'autorizzazione governativa per creazione delle società commerciali; ma ciò si farà quando siasi potuto trovare un congegno che in modo più efficace guarentisca la fede pubblica, onde non avvengano seri inconvenienti. Così adunque essendo le cose, io pregherei la Commissione, ed in ogni caso la Camera, a volersi tenere al concetto accettato dall'altro ramo del Parlamento, che simile questione, cioè, non deve avere qui la sua sede. Signori, è cosa di molto momento; non la pregiudichiamo; rimandiamola alla discussione del Codice di commercio, allora la decideremo. Frattanto lasciamo che imperi anche per i magazzini generali il diritto comune; determiniamo che l'istituzione dei magazzini generali in sè stessa non avrà mestieri, onde funzionare, dell'approvazione governativa. Quando una società legalmente esistente, ove l'esercizio di un magazzino generale si possa accordare coi suoi statuti, potrà farlo adempiendo quelle formalità che sono indicate in questo articolo; ma, quando si tratta di creare una società economica unicamente allo scopo di esercitare un magazzino generale, perchè, domando io, vorrete voi sottrarla alla regola comune, mentre avvi una legge la quale vuole che nessuna persona fittizia possa esistere, se non in seguito di un decreto reale? Volete voi trasferire questo diritto nelle Camere di commercio? Ma le Camere di commercio hanno desse questa funzione di supplire a questa, che è pure una importantissima attribuzione del potere esecutivo? Quindi ben vede la Camera come si verrebbe allora a stabilire un perturbamento generale nella legislazione e nei principii che la informano. Sta bene che le Camere di commercio esaminino, per

esempio, se i magazzini generali hanno i requisiti prescritti dalla legge, se le dichiarazioni sono fatte regolarmente, ma esse non potranno mai sostituire se stesse alle funzioni del potere esecutivo, e quindi, con una deliberazione qualunque, serbate sole alcune poche formalità, creare enti fittizi e corpi morali.

Col tempo ci si potrà venire, ma ci si verrà soltanto quando questa questione sia stata ampiamente svolta e trattata in tutti i suoi particolari, e prego caldamente la Commissione a non volere per ora pregiudicarla con un voto che sarebbe tanto meno autorevole, perchè sorto quasi improvviso.

MINGHETTI. L'onorevole ministro non si maraviglierà se io ho dato questa interpretazione all'articolo della Commissione. Non poteva dimenticare che quando io proposi altra volta un somigliante progetto di legge, più nettamente mi espressi così:

« La società che vuole istituire un magazzino generale, quantunque anonima o in accomandita per azioni, però se non fa altre operazioni di commercio o di credito, non ha obbligo della preventiva autorizzazione prescritta dall'articolo 156 del Codice di commercio. »

E questo a me sembra il pensiero che informa anche la legge proposta dall'onorevole ministro attuale, la quale con piccole variazioni riproduce il mio schema, e gli fo riflettere che tutto il sistema che vi è seguito, la procedura prescritta, le precauzioni prese, sono fondate nel presupposto che il Governo non abbia nessuna ingerenza preventiva sopra di esse società.

Per quanto riguarda il Codice di commercio, qui torna la questione della girata; noi precederemmo in questo particolare ciò che in avvenire diverrà regola generale; e qui, a mio avviso, la innovazione sarebbe anche maggiormente giustificata.

Io non ho voluto che giustificare, dirò così, l'ordine delle mie idee; lascio all'onorevole mio collega il relatore di svolgere più chiaramente e meglio le idee della Commissione.

TORRIGIANI, *relatore*. La soppressione proposta dalla Commissione, a me pare che sia in perfetto accordo col capoverso di cui ha proposto la soppressione consentita dall'onorevole ministro.

L'onorevole ministro vede una gravissima questione nella soppressione di questa parte dell'articolo e fa un appunto al relatore di non avere svolte le idee giustificative di questa soppressione. Il relatore non ha che una parola sola a rispondere, ed è che ha creduto e crede tuttavia che nelle idee svolte onde giustificare la soppressione che è già stata accolta dalla Camera, vi fosse inclusa necessariamente anche la soppressione di questa parte dell'articolo.

L'onorevole ministro crede che la Commissione abbia voluto quasi anticipare tal tempo, proponendo società colla forma di cui parla l'articolo 156 del Codice di commercio, che non debbano più chiedere autoriz-

zazione, che si creino degli enti morali senza che autorizzazione intervenga.

Io devo dichiarare che l'intenzione della Commissione non fu questa. Ma se noi partiamo dal concetto che i magazzini generali si possono istituire sotto la forma dei primi articoli della legge, quando è che la società, la quale istituisce il magazzino, deve ricevere l'autorizzazione? Quando assume le forme e le operazioni che rendono indispensabili le operazioni medesime. Noi che abbiamo supposto che, qualora la società proceda ad operazioni di credito, diventa necessaria l'autorizzazione governativa, perchè precisamente allora rientra in quelle operazioni delle società che per esistere hanno bisogno dell'autorizzazione, in verità non si sa vedere come si sollevi la questione della soppressione di questa parte dell'articolo, la quale non ha voluto precisamente che mettersi d'accordo colla soppressione del capoverso già consentita dal ministro e dalla Camera.

Io non so vedere, mi perdoni l'onorevole ministro, come si giustifichi il suo concetto, che, ove si sopprimesse questa parte dell'articolo, si verrebbe a sopprimere la necessità di autorizzare la società per la loro esistenza. Io, dico il vero, non so intenderlo ancora, e può essere che dipenda dalla mia poca intelligenza, ma per me dichiaro che non vedo in questa soppressione, se non un perfetto accordo, e necessario, della soppressione del capoverso che noi abbiamo già fatta all'articolo 28.

Se queste mie spiegazioni non convincono il signor ministro, sarà colpa sicuramente del relatore, perchè a me pare che sia di tutta evidenza che non si tratta punto di sopprimere qui l'autorizzazione richiesta dall'articolo 156 per le società anonime ed in accomandita. Niente affatto; qui si dice puramente e semplicemente che chiunque voglia fare un magazzino generale deve attenersi alle prescrizioni dell'articolo della legge. Si tratta poi di fare operazioni di credito, quindi di restringere le operazioni medesime nella cerchia degli istituti di credito, e per le loro operazioni, in questo caso, bisogna domandare l'autorizzazione; ma questa è domandata per l'esistenza della società e per l'attuazione delle sue funzioni, ma non della società in quanto apra magazzini generali, perchè in questo modo, mi permetta l'onorevole ministro, distruggeremmo quello che abbiamo voluto stabilire di libertà nel fondamento stesso della legge.

Forse non sono stato chiaro abbastanza, ma mi pare che queste sieno le conseguenze necessarie della proposta della Commissione.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Ma quale è l'articolo da cui ricava queste osservazioni?

TORRIGIANI, relatore. L'alinea dell'articolo 29, il quale dice:

« Le amministrazioni dei magazzini generali, al pari

di ogni altro individuo o società autorizzata a ciò, possono fare anticipazioni sulle merci depositate. »

E questo, ripeto, è stato soppresso anche per consentimento dell'onorevole ministro; questo è quello che la Commissione non voleva fare, perchè ha detto: quando vorrete essere autorizzati a queste operazioni, dovrete domandare l'autorizzazione.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Siamo però rimasti d'accordo che la soppressione dell'alinea dell'articolo 29 non significava altro che lasciare le disposizioni *de jure*, e quindi non so come se ne vengano a cavare adesso queste conseguenze.

Ma io chieggo alla mia volta, giacchè bisogna che anche qui poniamo bando agli equivoci, io chieggo all'onorevole Torrigiani: quando una società si costituisce, e si costituisce colle forme di società anonima, di società a responsabilità limitata, collo scopo di esercitare, di fondare un magazzino; questa società, per essere riconosciuta come una persona fittizia, per esistere come società anonima, per avere dei diritti, per potere stare in giudizio, per potere emettere delle azioni, deve essere autorizzata da un decreto sovrano che le conferisca la personalità giuridica?

Ora io domando: volete voi sottrarre cotesta società a tale obbligo perchè essa dice: io esercito un magazzino generale? Io nol so; attendo una risposta.

TORRIGIANI, relatore. Subito, se vuole.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Volentieri.

TORRIGIANI, relatore. Mi permetterò di rispondere con una interrogazione all'onorevole ministro.

Vorrei che l'onorevole ministro mi dicesse da che cosa trae che la Commissione abbia fatto una proposta per l'esenzione. Se c'è una società la quale abbia bisogno dell'autorizzazione, non ha bisogno dell'autorizzazione per aprire un magazzino generale; ma per esistere avrà bisogno dell'autorizzazione che vuole la legge che non è stata abrogata.

Ecco la risposta che posso dare.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Allora o io ho franteso o che la discordia deve essere anche sui banchi della Commissione, perocchè l'onorevole Minghetti prima dicesse chiaramente che si trattava di eliminare in modo assoluto l'autorizzazione governativa ed egli diceva il vero, egli è stato sempre caldo campione della soppressione di questa autorizzazione governativa, anzi l'aveva nel suo progetto di legge sancita a chiare note. Ora l'onorevole Minghetti crede che questa conseguenza derivasse implicitamente dalla soppressione dell'ultimo periodo di questo articolo, mentre l'onorevole Torrigiani dà una interpretazione diversa.

Io mi accosterò dunque all'onorevole Torrigiani; ma quando io vedo che di due membri valentissimi della Commissione, di due celebri economisti, uno dà una interpretazione ad un articolo, e l'altro ne porge una contraria; quando uno è stato proponente di un

consimile progetto di legge e l'altro ne è relatore, bisogna proprio che io mi metta in guardia e che io domandi che si chiariscano nettamente le cose.

Poco importa che l'onorevole Torrigiani dica: ma come vedete voi questa conseguenza nella soppressione di alcune parole?

Un altro personaggio, ugualmente autorevole, trae appunto questa conseguenza, ed io debbo pregare la Camera a mantenere l'articolo tale quale è stato votato dal Senato del regno e sancire che per l'esercizio dei magazzini generali basterà semplicemente l'adempimento delle formalità prescritte dalla legge, ma che con ciò non si pregiudica minimamente la soppressione dell'autorizzazione governativa per le società di responsabilità limitata.

Sarà, se volete, un pleonasma, ma non un pleonasma inutile, dal momento che veggio darsi a quest'articolo interpretazioni diverse.

MINGHETTI. Credo che il mio concetto sia chiarissimo. Dico infatti che le società anonime od in accomandita per azioni qualora si proponano per solo ed unico scopo l'istituzione di magazzini generali, non dovrebbero avere bisogno dell'autorizzazione preventiva del Governo. Questo è il concetto della legge, che io proponi: questo è stato il concetto di alcuni membri della Commissione e l'onorevole Maurogò nato. Mi permettano che io osservi che in questo schema vi sono parecchie disposizioni prese dal progetto di legge che ebbi l'onore di proporre e che sono tutte coordinate a questo scopo. Se deve rimanere in vigore l'articolo 156, esse non faranno altro se non raddoppiare i vincoli a questa società.

Vedete, per esempio, le facoltà attribuite alle Camere di commercio suppliscono all'autorizzazione preventiva che si credeva doversi togliere. Seguendo quest'ordine d'idee, mi parve necessario sopprimere una frase dell'articolo 34 che lasciava il dubbio; m'accorgo ora che su questo punto non sono d'accordo coll'onorevole Torrigiani.

Ma è evidente che coloro i quali pensano che una società anonima od in accomandita per azioni, ancorchè faccia esclusivamente il magazzino, pur debba chiedere l'autorizzazione del Governo, è evidente, dico, che hanno ragione di mantenere l'articolo come si trova; coloro invece i quali credono, come credo io, che la legge è fatta con un altro concetto che l'autorizzazione in questo caso speciale non è necessaria, votano contro queste disposizioni che lasciano per lo meno il dubbio che essa sussista.

TORRIGIANI, relatore. Mi duole che l'onorevole Minghetti dichiarò un disaccordo, il quale, se è succeduto, è succeduto perchè non sono intervenute fra noi le spiegazioni che in questo momento noi diamo davanti al ministro e davanti alla Camera.

Il mio concetto era ed è molto semplice; il mio concetto è questo.

Una società (l'ha detto il signor ministro e sono di accordo con lui) che assume una forma, per la quale sia necessario, come vuole il Codice di commercio, di domandare l'autorizzazione della sua esistenza, io non intendo come e perchè questa società, facendo operazioni di magazzino generale, debba sottrarsi a questa necessità (che è pure una necessità, perchè è indispensabile, finchè la legge esiste, che questa autorizzazione ci sia).

Ma un'altra cosa mi permetta l'onorevole Minghetti: quando noi diciamo: per la sua esistenza domanda l'autorizzazione, ma non domanda l'autorizzazione nè questa nè un'altra società qualunque, quando si tratta di formare magazzini generali.

L'importante era questo, mi permetta l'onorevole Minghetti. I progetti di legge, che sono stati molti, cominciando da quello del 1859, che era dell'onorevole Lanza, concludevano a ciò, che, per fare un magazzino generale, ci volesse l'autorizzazione governativa. Ora, poichè le leggi posteriori sono venute innanzi ed hanno detto: niente affatto, noi tutti su ciò siamo d'accordo; ma, spingere fino a dire che, perchè si è detto che l'autorizzazione di costituire i magazzini generali suppone la precedente autorizzazione della società secondo la legge vigente, si voglia con ciò esigere una espressa autorizzazione a costituire i magazzini generali, in verità questo passaggio nel mio concetto io non ho mai inteso di farlo; e credo che questa spiegazione sia abbastanza evidente per mettere d'accordo la proposta della Commissione e quella che le si vorrebbe contrapporre, la quale non arriva al punto a cui la vuole spingere l'onorevole Minghetti.

DE FALCO, ministro di grazia e giustizia. Permetta la Camera che dica pochissime parole sopra questa questione.

Essa, nel modo come si è svolta, si riduce a tre punti. Il primo, se si abbia ad abrogare la disposizione dell'articolo 156, il quale vuole l'autorizzazione del Governo per la costituzione delle società in accomandita per azioni, e per le società anonime; questione grave di diritto che già formò oggetto di quelle proposte per la revisione del Codice di commercio.

Il secondo, se si debba almeno fare un'eccezione al principio dell'autorizzazione per le società anonime o in accomandita che si costituissero per la tenuta dei magazzini generali di deposito, secondo mi pare vorrebbe l'onorevole Minghetti.

Il terzo, se, ritenuto il principio che per le società stabilite per la tenuta dei magazzini generali, sia necessaria l'autorizzazione, come per tutte le altre società anonime o in accomandita, sia o no mestieri di sopprimere quell'ultimo comma dell'articolo 33, perchè, secondo l'onorevole Torrigiani, bene si possono togliere quelle parole senza che il concetto della precedente autorizzazione rimanga pregiudicato.

TORRIGIANI, relatore. Perfettamente.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Quanto al primo punto della questione, pare che lo stesso onorevole Minghetti, tuttochè partigiano e sostenitore della libertà assoluta delle società commerciali, convenga che sia pur questa una questione troppo ardua e troppo grave per essere risolta così per incidente nella discussione di questa legge; e ciò specialmente quando la questione medesima è stata presentata allo studio della Commissione istituita per la revisione del Codice di commercio. Certo non sarà che dopo il lavoro di questa Commissione, e dopo la solenne discussione che ne verrà fatta al Parlamento, che si potrà prendere con senno e maturità di consiglio una risoluzione sopra questo arduo problema.

Ma una volta che si ritiene che per le società anonime e le società in accomandita sia necessaria l'autorizzazione del Governo, e non sia opportuno abrogare ora la disposizione dell'articolo 156, io in verità non so comprendere come si possa far eccezione per queste società costituite per i magazzini generali.

Diceva l'onorevole Minghetti che nel concetto generale di questa legge sono stabiliti tali rimedi, e tali garantigie da tener luogo di ogni altra autorizzazione. Io confesso non aver potuto studiare l'attuale progetto in maniera da rendermi esatto conto di tutto il congegno delle sue disposizioni. Ma checchè sia di questo, io divido l'opinione dell'onorevole Torrigiani.

Qui abbiamo due cose a considerare: dapprima, la costituzione della società, e poi lo stabilimento del magazzino generale di depositi tenuto da questa società.

Ora, prima di procedere alle legali condizioni di questo, occorre guardare il primo fatto; stabilire innanzitutto a norma di legge l'ente morale, cioè la società la quale vuole istituire il magazzino. E questa società se è di quelle indicate dall'articolo 156 non può altrimenti esistere che colle condizioni stesse che ha quivi stabilite la legge. Fare qui un'eccezione per le società anonime o in accomandita per azioni, volere che in questo solo, per i magazzini, non sia richiesta l'autorizzazione che per tutte le altre la legge prescrive, in verità mi sembra cosa molto ardua e non giustificabile.

Una volta poi che la Camera convenga sopra questi due punti, io credo che è indispensabile che le ultime parole dell'articolo siano mantenute comè erano nel progetto ministeriale.

La prova di questo nasce proprio dalla differenza con cui è stato interpretato l'articolo medesimo da due onorevoli membri della Commissione. L'onorevole Minghetti diceva: io voglio la soppressione di quelle parole, perchè credo che non sia necessaria l'autorizzazione; in guisa che, secondo lui, e secondo quelli che la pensano come lui, quelle parole sono soppresse non per altro se non per questo, che egli crede che l'auto-

rizzazione non sia necessaria, nè debba essere richiesta per queste società. L'onorevole Torrigiani invece dice: io credo che è necessaria l'autorizzazione, che non vi può essere eccezione per i magazzini; ma voglio sopprimere quelle parole perchè credo che non sono necessarie ad esprimere questo concetto.

Ma se quell'articolo viene interpretato in così dubbio modo da dar luogo a così incerti pareri ed a tante discussioni, parmi che, se non altro, per togliere queste difficoltà sia mestieri che le parole che si vorrebbero soppresse, rimangano.

E però mi permetto di pregare la Camera di votare l'articolo così come è scritto, facendo rimanere salva ed impregiudicata la questione generale se sia o no necessaria l'autorizzazione preventiva del Governo per le società in accomandita per azioni e per le società anonime, questione che sarà trattata e risolta nel Codice di commercio.

PRESIDENTE. L'onorevole Minghetti ha facoltà di parlare.

MINGHETTI. La Commissione riconosce che ove si mantenga il concetto, tornano opportune quelle parole, per conseguenza non si oppone a che la frase sia mantenuta.

In quanto a me personalmente debbo dichiarare che non ho inteso mai di votare una disposizione di questo genere, non ho inteso mai che si voglia con queste frasi, un po' ambigue, ristabilire il principio generale dall'autorizzazione preventiva. Io son d'avviso che la natura e l'indole di una società, che non fa che abolire un magazzino generale, e che per conseguenza non ha che una casa, nella quale riceve in consegna delle merci, fosse tale che, prese le debite cautele, e questo progetto ne abbonda, non fosse più necessaria l'autorizzazione governativa. Era una innovazione speciale che nasceva dalla natura, dallo scopo, dalla qualità di questa società e dalle altre cautele che vi si ponevano. Veggo che non sarà così. Oggi con questa legge una società che voglia costituire dei magazzini generali ha il vincolo comune che hanno tutte le società sia anonime, sia in accomandita per azioni, più tutti gli altri vincoli particolari che voi avete creduto ora di agguingervi.

Per conseguenza io voto contro quest'articolo e contro la legge.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione ritira l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 33 divenuto 35.

La Camera ritenga bene: la Commissione proponeva che quest'articolo si limitasse alle semplici parole:

« Le Camere di commercio verificano se all'atto della costituzione dei magazzini generali siano state adempite le prescrizioni degli articoli 2, 3 e 4 e, in caso di mutazioni, quelle volute dall'articolo 5. »

Proponeva cioè che si sopprimessero le seguenti pa-

role: « a meno che i magazzini non siano stati istituiti da società per l'esistenza e costituzione delle quali si richieda l'autorizzazione sovrana. »

Ora, ritirandosi l'emendamento, soppressivo, porrò ai voti l'articolo 35 integralmente, come è proposto dal Ministero.

(È approvato.)

« Art. 36. Le Camere di commercio, quando vi siano invitate da azionisti rappresentanti un decimo del capitale sociale, esamineranno se le situazioni corrispondano alla verità della cosa.

« Quando vi siano invitati da uno o più detentori di fedeli di deposito, o di note di pegno, esamineranno se le merci contemplate nei documenti da essi posseduti siano custodite e conservate a dovere.

« Del risultato delle seguite ispezioni ragguaglieranno senza indugio il Ministero d'agricoltura, industria e commercio. »

Pongo ai voti quest'articolo 36.

(È approvato.)

« Art. 37. Per eseguire il suo mandato, il delegato o i delegati della Camera di commercio, avranno facoltà di ispezionare i magazzini generali, verificando i depositi, esaminando i libri ed in generale tutti i registri, atti e documenti. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 38. Per le contravvenzioni al disposto degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 si incorrerà nella pena della multa da lire 51 a 5000, salvi i casi di maggiori pene quando il fatto possa costituire un reato preveduto dal Codice penale, e salva l'azione civile dei danni agli interessati a termini di legge. »

CARUSO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Caruso ha facoltà di parlare.

CARUSO. Relativamente a quest'articolo vorrei sottoporre alla Camera una breve osservazione. Non occorre dire che debbono naturalmente ordinarsi gli articoli, ma però, per quanto riflette le disposizioni di quest'articolo, dirò che a me sembra applicabile al medesimo la mia proposta, perchè osservo che le pene si estendono a molti casi, in cui non si tratterebbe d'altro che di omissioni di forma e forse di omissioni parziali, che non produrrebbero gravi danni. Intanto la pena non si estende al caso dell'articolo 7, dove è detto che i magazzini generali sono responsabili della conservazione e custodia delle merci e derrate in essi depositate ad esclusione delle avarie e cali naturali provenienti dalla natura e condizione delle merci e derrate e dai casi di forza maggiore.

Or è ben da notare che se ci fosse difetto di custodia, o intervenisse negligenza nel metodo di conservazione, si commetterebbe una colpa maggiore di quella che commettesse il fondatore del magazzino,

quando mancasse d'indicare la precisa tariffa, il luogo del magazzino, la forma precisa delle fedeli di deposito e così qualche altra piccola formalità che è stabilita nell'articolo 2 e per la cui omissione si è deliberata l'applicazione di una multa da lire 51 a 5000. Quindi io proporrei che oltre ad estendere le pene agli articoli in discorso, cioè 2, 3, 4, 5 e 6 per le stesse ragioni si estendesse all'articolo 8, e ne faccio proposta.

Per non alzarmi un'altra volta, se il signor presidente lo crede, desidererei parlare sull'ultimo articolo per fare una sola avvertenza. È detto nell'ultimo articolo: « L'applicazione delle pene è promossa dal Ministero pubblico avanti il tribunale correzionale. »

Io dico apertamente che vorrei...

PRESIDENTE. Onorevole Caruso, si limiti per ora all'articolo 38.

L'onorevole Caruso propone che ove si dice: « Per le contravvenzioni al disposto degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, » si aggiunga: « e dell'articolo 8. »

CARUSO. Sarebbe in questi termini l'aggiunta se il relatore vuole avere la bontà di ascoltare.

Io aggiungerei: « le stesse pene sono applicabili pei danni preveduti nell'articolo 8, qualora derivino o da difetto di custodia o da negligenza nella medesima. »

PRESIDENTE. Il concetto è questo, che le contravvenzioni sono estensibili ai contravventori dell'articolo 8.

L'onorevole Caruso osserva che ci ha da essere una contravvenzione anche nel caso che la merce non sia stata custodita nel modo prescritto dalla legge.

La proposta è così concepita:

« Le stesse pene sono applicabili pei danni preveduti dall'articolo 8, i quali derivano dal difetto di custodia o da negligenza nella medesima. »

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io non conosco ancora il giudizio della Commissione, ma parmi che non sia accettabile la proposta dell'onorevole Caruso, perchè la negligenza nella custodia della merce darà bensì luogo al pagamento dei danni, ma non può costituire un vero reato, come lo è una contravvenzione, la quale può portare anche la pena del carcere.

Naturalmente ci deve essere una responsabilità, ed è giusto che sia risarcito il danno recato per negligenza; ma parmi che questo entri nella sfera di una responsabilità civile, e non sia il caso di fare luogo ad una pena.

CARUSO. Ma mi permetta, onorevole ministro; è la legge stessa che ha creato il reato. Anche gli articoli, nei quali il progetto del Ministero applica una pena, non contengono che delle omissioni di pochissimo momento:

« Le persone, le società, i corpi morali che vogliono costituire un magazzino generale, debbono far risultare dall'atto notarile quanto è determinato nei numeri 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° dell'articolo 2. »

Tutte queste prescrizioni che cosa sono? Sono tutte precauzioni affinché chi istituisce il magazzino non possa commettere delle frodi.

Ora, se per precauzione affinché non si commettano delle frodi si applicano delle penalità nella legge per altre cause, perchè non dovrà pure applicarsi una pena a coloro che soprintendono ai magazzini quando ne trascurano colpevolmente la custodia? Perchè non saranno soggetti a pena, oltre alla responsabilità per il danno arrecato?

In questa legge abbiamo pure per precauzione infitte delle pene, ed io non vedo perchè ad una negligenza che provenisse da grave colpa non si dovesse anche applicarne una.

TORRIGIANI, relatore. La Commissione non può accettare la proposta; mi pare realmente che essa sollevi una questione che non può risolversi in questa legge, trattandosi di un'applicazione di diritto comune che non è argomento proprio dei soli magazzini generali, ma comune a tutti gli enti commerciali e civili.

La cosa è chiara: se danno si avrà, i danneggiati ricorreranno ai tribunali ordinari.

CARUSO. Siamo d'accordo in questo, ma io limitavo la proposta alla colposa negligenza della custodia dei magazzini.

PRESIDENTE. La ritira dunque?

CARUSO. Limitata a questo, la ritiro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 38.

(È approvato.)

Si passa all'altro articolo 39.

« L'applicazione delle pene è promossa dal Pubblico Ministero avanti il tribunale correzionale. »

CARUSO. Qui ho un'altra proposta sulla quale credo non si farà più difficoltà.

Nell'applicazione della pena io vorrei aggiungere le parole: « sulla istanza delle parti. »

A me pare che basti lasciare la facoltà a danneggiati volenterosi dell'applicazione delle multe di promuovere l'azione penale. Poichè sarebbe poi troppo che qualora nessun danno ci fosse, venisse promossa d'ufficio l'applicazione della pena del Pubblico Ministero senza istanza di alcuno privato, il quale si dichiarasse pregiudicato.

Nel caso poi che avvengano dei danni alla merce, allora lo stesso danneggiato avrà interesse di denunciarli alla giustizia, perchè si possa procedere ad un giudizio ed all'applicazione della pena relativa alla fattispecie.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io prego la Camera di osservare che qui non vi è veramente esistenza di una persona lesa, ma si tratta unicamente di prescrizioni date a uopo di pubblico interesse, per garantire la pubblicità occorrente a questi magazzini. Non vi è l'individuo danneggiato, quindi è il caso di far sì che l'azione sia promossa dal Pubblico Ministero

come azione pubblica, perchè la contravvenzione porta una lesione non all'interesse privato, ma all'interesse pubblico.

CARUSO. Perdoni, onorevole ministro, se si costituisce un magazzino generale, se si omette l'adempimento di talune di queste formalità, e se nessuno è danneggiato si potrebbe allora credere che fosse per divertimento che la giustizia dovesse infiggere una pena.

Io comprendo che si fa per prevenire, perchè vi sia un freno in coloro che possono danneggiare. Ma quando questo danno non è avvenuto, quando non vi è istanza di parte danneggiata, perchè punire costoro che alla fine non avrebbero consumato alcun reato? La consumazione del reato viene quando un danno si è arrecato.

Io quindi insisto.

PRESIDENTE. La Commissione accetta o respinge?

TORRIGIANI, relatore. Non accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole Caruso propone che si dica: « L'applicazione della pena è promossa dal pubblico Ministero sull'istanza della parte interessata. »

Domando se è appoggiato questo emendamento.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

(È respinto.)

Pongo ai voti l'articolo 39, testè letto.

(La Camera approva.)

RICCI. Domando la parola.

TORRIGIANI, relatore. Domando la parola.

Desidererei di fare una correzione. All'articolo 16 dove è detto « prima della trascrizione prescritta dall'articolo precedente » si deve dire: « dagli articoli precedenti. »

PRESIDENTE. S'intenderà che sarà fatta la correzione di quest'errore.

Tutti gli articoli del progetto rimangono così approvati.

L'onorevole Broglio ha presentata la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto intende interpellare l'onorevole guardasigilli sull'applicazione dell'articolo 4 della legge relativa all'unificazione legislativa delle provincie venete. »

Chieggo al signor ministro per sapere se e quando intenda rispondere.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io sono agli ordini della Camera.

Voci. Domani!

PRESIDENTE. L'onorevole Broglio mi ha fatto sapere che domani in principio della seduta sarebbe stato presente.

DI SAN DONATO. Fa una domanda d'interpellanza, e poi va via.

PRESIDENTE. Ella non ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Risponderò domani.

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO LA PORTA SU DI UN FATTO RELATIVO AL COMANDO DEI CARABINIERI IN GIRGENTI.

PRESIDENTE. L'onorevole La Porta ha presentata questa domanda d'interrogazione :

« Il sottoscritto desidera rivolgere un'interrogazione al signor ministro dell'interno su di un fatto relativo al comando dei carabinieri in Girgenti. »

Domando al signor ministro se e quando intenda rispondere.

LANZA, ministro per l'interno. Non so quando potrò rispondere, bisogna che prima conosca in che consista il fatto contenuto in quest'interrogazione.

LA PORTA. Lo dirò in pochissime parole, poichè l'ora me ne fa un dovere.

La sera dell'8 corrente, un capitano di carabinieri tirava un colpo di sciabola sulla testa ad un sottotenente del 14° fanteria di guarnigione in Girgenti.

Rientravano in città tre ufficiali e alcuni borghesi, due ufficiali per lo stradale sopra il Palazzo di Beneficenza, e il sottotenente Carlini con alcuni borghesi per lo stradale di Porta di Ponte.

Questi ultimi imbattevansi col capitano dei carabinieri che comanda in quella città, il quale con acerbe parole dava dell'ubriaco all'ufficiale subalterno. L'ufficiale apostrofato rispondeva risentito. Il capitano dei carabinieri, come mi risulta dalle prime informazioni arrivate mi oggi per la posta, il capitano dei carabinieri sguainava la sciabola e dava un colpo sulla testa all'ufficiale.

Siccome in Girgenti la guarnigione si è sempre distinta ed è amatissima dai cittadini, quella città è commossa da questo fatto.

Io non conosco l'avvenimento che per sommi capi, non so se le circostanze riferite mi sono tutte esatte, ritengo però che si farà il possibile per giustificare la condotta di questo comandante dei carabinieri, sul quale a miglior tempo darò rilevanti informazioni alla Camera.

Sembrami certo intanto che, se pure vi fossero state ragioni disciplinari che avessero potuto autorizzare il capitano dei carabinieri a punire l'ufficiale di fanteria, lo sguainare la sciabola e tirargli un colpo è tale un atto di provocazione di superiore a subalterno che non trova giustificazione nè nel regolamento di disciplina, nè nel Codice, e questo certo non può meritare l'elogio del Ministero.

Io quindi per oggi mi limito a questa dichiarazione. Spero che l'onorevole ministro dell'interno avrà il rapporto, ma mi maraviglierebbe però che io, deputato di Girgenti, al 12 maggio riceva una lettera del 9 che mi annunzia questo fatto, e il ministro dell'interno non avesse ancora ricevuto alcun rapporto; anche telegra-

fico, come dovrebbe essere, stante la commozione suscitata in Girgenti. Spero che nella giornata di domani il signor ministro avrà ricevuto informazioni precise e categoriche e che potrà darle alla Camera.

MINISTRO PER L'INTERNO. Dichiaro che fin qui non risulta al Ministero che sia accaduto un fatto così grave, quale venne narrato dall'onorevole deputato La Porta.

Non mancherò di telegrafare per conoscere, se veramente avvenne con tutte quelle circostanze così aggravanti da lui accennate.

Del resto, non vi sarebbe nemmeno a stupire che accada un alterco o qualche cosa di simile anche tra ufficiali. Sono pur troppo cose che qualche volta avvengono, ma in questi casi la giustizia se ne impadronisce, e il processo fa il suo corso. Certo non è possibile che l'autorità politica cerchi, e non lo potrebbe mai, di mascherare tali fatti. La persona che si è trovata offesa non mancherà certamente di ricorrere ai tribunali. Può dunque essere sicuro l'onorevole La Porta che se questo fatto è accaduto, e colle circostanze da lui menzionate, il colpevole non può andare impunito.

Ma io debbo sperare che la cosa non abbia avuta quella gravità che le viene attribuita dal suo corrispondente di Girgenti, perchè in casi simili, il Ministero è immediatamente informato per telegrafo.

Sinora il Ministero non ha ricevuto nè rapporto, nè notizia telegrafica.

Io non mancherò di domandare informazioni e di dare sollecitamente le spiegazioni le più precise, come risulteranno dai diversi rapporti che riceverò e da parte dell'autorità giudiziaria, e da parte dell'autorità politica e da parte anche dell'arma dei carabinieri.

Quando io potrò darne comunicazione alla Camera, l'onorevole La Porta potrà fare quelle altre osservazioni che crederà del caso.

LA PORTA. Ringrazio l'onorevole ministro dell'interno della risposta datami, ed aspetto con intiera fiducia le notizie ulteriori che egli vorrà comunicarci.

INCIDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricci.
RICCI. Chiederei la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Ricci che io esponga il mio intendimento a tale riguardo. Ella potrà dopo fare con maggiore facilità le sue osservazioni.

Prima di tutto domani vi sarebbe la votazione per scrutinio segreto sulle tre proposte di legge, delle quali furono votati gli articoli; poi avrebbero luogo le interpellanze annunziate; poi seguirebbe lo svolgimento della proposta di legge presentata dall'onorevole Minghetti e da altri, per l'estensione delle facoltà accordate al Governo dalla legge comunale, essendosi inteso coll'onorevole ministro dell'interno che questo

svolgimento abbia luogo domani. Poscia verrebbe la discussione del disegno di legge per divieto di aprire fontanili in prossimità del canale *Cavour*. Gli terrebbe dietro la discussione dei conti consuntivi delle provincie dell'Emilia, della Lombardia, delle Marche per gli esercizi 1859 e 1860; della quale proposta di legge l'onorevole ministro delle finanze dichiara non poter fare a meno. Seguirebbe il disegno di legge per indennità da accordarsi alla città di Firenze.

Secondo il mio intendimento, questi argomenti dovrebbero occupare le giornate di domani e di lunedì.

Avvi poi tutta probabilità che il disegno di legge sui provvedimenti finanziari possa essere distribuito domani, essendone molto inoltrata la stampa. Se questa distribuzione potrà farsi domani, dopo esserci occupati in questi giorni degli argomenti che ho accennati e, se occorre, di qualche petizione, ci sarà fattibile, spero, nella giornata di mercoledì di cominciare la discussione dei provvedimenti finanziari.

Se poi dovesse questa discussione aver luogo dopo un intervallo di qualche importanza, allora, nel caso che non vi siano ostacoli, dopo gli accennati argomenti, io metterei in discussione il disegno di legge sulla leva di mare. Ma questo disegno di legge si compone di 130 articoli, e a dire il vero non crederei opportuno di metterlo all'ordine del giorno...

RICCI. Non c'è da spaventarsi.

PRESIDENTE. Qualora tra la discussione degli argomenti accennati, e la discussione dei provvedimenti finanziari, dovesse intercedere solo breve intervallo di tempo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricci.

RICCI. Io trovo che per turno d'iscrizione, votata questa legge, dobbiamo venire alla legge fondamentale sulla leva marittima. Io ricordo alla Camera che dichiarò l'urgenza di questa legge, e mi è sempre doluto di non aver veduto nell'ordine del giorno stampato la parola *urgente*. Può darsi che io abbia male inteso, ma mi pare che fu dichiarata urgente.

Ora noi concordiamo pienamente col signor ministro circa ai 130 articoli, imperocchè ciò che vi era ancora di dissenso sono materie che non formeranno argomento di discussione alla Camera, o tutto al più sono cose di poco momento.

La Camera rifletta che questa legge organica porta all'erario una economia grandissima. Il ministro della marina sa più che altri quali danni la legge vigente arreca al personale della marina; ora abbiamo, poco più poco meno, 300 uomini che bisogna farli venire, vestirli e licenziarli, dopo fatta la spesa; e a questo grave inconveniente sarebbe anche rimediato.

In vista di questo, io pregherei di lasciare all'ordine del giorno la legge, invece di quelle che l'onorevole presidente vorrebbe mettervi, imperocchè io le stimo infinitamente meno importanti.

In una giornata io ho gran fiducia che la legge pas-

serà, e ripeto che essa riuscirà di grandissimo utile al paese.

PRESIDENTE. Mi permetta che le osservi che, se non era scritta l'urgenza nell'ordine del giorno, è perchè questa parola non vi si è mai posta per alcun progetto. Del resto l'onorevole relatore sa che fu dichiarata d'urgenza, perchè è stato detto, quando fu presentata la relazione, che, se non vi era opposizione, era dichiarata d'urgenza.

Quanto poi all'esecuzione dell'ordine del giorno, farò osservare all'onorevole Ricci che io stesso varie volte ho postergati diversi schemi di legge, secondo l'importanza che avevano le altre materie che erano all'ordine del giorno. Citerò, per esempio, la legge forestale, la quale era da un mese all'ordine del giorno, e che fu da me cancellata.

Io non entro a parlare del merito della legge sulla leva marittima; io sono compreso di questa importanza e della sua utilità quanto l'onorevole Ricci; ma ho fatto una questione semplicemente di maggiore o minore facilità o possibilità a discutere e votare nel mese quei disegni che io propongo, colla speranza che siano discussi e votati rapidamente, ciò che non può di certo attendersi riguardo ad una legge di 130 articoli, e di tanta gravità come quella di cui parla l'onorevole Ricci.

Avvi, per esempio, la legge relativa alla città di Firenze, sulla quale, a dire il vero, non dubito la Camera vorrà al più presto possibile deliberare.

Se, prima che sia posta in discussione la legge sui provvedimenti finanziari, vi fossero dinanzi a noi ancora non pochi giorni liberi, io sarei il primo a proporre che si cominciasse la discussione sulla leva di mare; ma questo non si può prevedere.

Quindi io pregherei l'onorevole Ricci a non insistere. Domani o lunedì, quando noi potremo meglio giudicare quanti giorni ancora occorran perchè i provvedimenti finanziari siano messi in discussione, sarà il tempo opportuno per vedere se vi sarà margine per discutere anche la legge sulla leva di mare, ed io, come dissi, sono il primo a proporlo.

RICCI. Egli è di tanta necessità che questa legge venga discussa, dopo sei volte che viene alla Camera, dopo quattro relazioni anteriormente fatte, o che i oserei proporre una seduta straordinaria per domenica. (*Movimenti diversi*)

PRESIDENTE. Onorevole Ricci, la prego di osservare che sarà difficile che domenica la Camera possa essere in condizioni di discutere.

RICCI. Saremo in pochi, come oggi, e discorreremo egualmente.

PRESIDENTE. Domani interpellero la Camera, poichè in questo momento siamo veramente pochissimi.

RICCI. Io desidererei che questo si volesse.

PRESIDENTE. Non si può volere quello che non si crede possibile. Ella sa benissimo che, col numero di

deputati che sarebbero presenti domenica, non sarebbe conveniente porre in discussione e votazione una legge di tale importanza. Ella ha abbastanza esperienza delle cose nostre.

RICCI. Quando si è votata, la legge sui magazzini generali col numero in cui ci trovavamo, io crederei possibile di fissare anche quella legge, prevedendo poco presso lo stesso numero.

Del resto io non insisto perchè non amo le controversie.

PRESIDENTE. Onorevole Ricci, ella faccia una proposta sull'ordine del giorno, ed io a suo tempo la porrò ai voti.

Del resto, rimettendomi al giudizio dell'onorevole Ricci stesso, debbo far presente che è da un mese e più che io sono fermo al mio posto, essendo i quattro vice-presidenti impediti, per circostanze loro particolari indipendenti dalla loro volontà, di venirmi a surrogare e alleviare.

Se però l'onorevole Ricci esprime il desiderio che anche la domenica si debba sedere qui...

RICCI. Ritiro la proposta per le ragioni dette.

PRESIDENTE. Non sono ragioni, sono fatti.

La seduta è levata alle ore 6 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Votazione per scrutinio segreto sopra i progetti di legge contenenti disposizioni relative ai boschi e alle foreste demaniali; alla riforma degli ufficiali e assimilati militari; ed all'istituzione dei magazzini generali;

2° Svolgimento della proposta di legge del deputato Minghetti per l'estensione delle facoltà accordate al Governo dall'articolo 15, paragrafo 2°, della legge comunale e provinciale.

Discussione dei progetti di legge:

3° Divieto di aprire nuovi fontanili in prossimità delle acque del canale *Cavour*;

4° Conti amministrativi delle provincie della Lombardia, delle Marche e dell'Emilia per gli esercizi 1859-1860;

5° Iscrizione di una rendita e cessione di taluni edifici demaniali alla città di Firenze;

6° Legge fondamentale sulla leva marittima;

7° Relazione di petizioni.